SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 luglio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARI

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2001.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 maggio 2001.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Decreta:

1. È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, il 31 luglio 2001, ha approvato l'allegato piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 maggio 2001.

2. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla presentazione dei consuntivi previsti all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Roma, 31 luglio 2001

Il Presidente: PERA

PIANO DI RIPARTIZIONE PER GLI ANNI 2001-2005
DEL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ELEZIONI DEL 13 MAGGIO 2001

Totale elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati:	49.358.947	Totale contributi ex lege n. 157/99:	197.435.788.000
		Rimborso spettante per il 2001:	78.974.315.200
		Totale popolazione nazionale:	56.778.031

Piemonte

Popolazione:	4.302.565	Rimborso spettante per il 2001:	5.984.570.414
totale voti validi:	2.661.454		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.328.129	Rimborso totale spettante:	14.961.426.034

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.043.032	6.702.912.991	2.681.165.197	1.005.436.949	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	140.982	906.002.960	362.401.184	135.900.444	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	1.144.115	7.352.510.083	2.941.004.033	1.102.876.512	Almeno un candidato eletto nella regione

Valle d'Aosta

Popolazione:	115.938	Rimborso spettante per il 2001:	161.261.741
totale voti validi:	65.754		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	47.246	Rimborso totale spettante:	403.154.353

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
FI-LG NORD (AOSTA)	14.817	126.434.789	50.573.916	18.965.218	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
VALLEE D'AOSTE	32.429	276.719.564	110.687.825	41.507.935	Almeno un candidato eletto nella regione

Lombardia

Popolazione:	8.856.074	Rimborso spettante per il 2001:	12.318.186.580
Totale voti validi:	5.713.430		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	5.254.762	Rimborso totale spettante:	30.795.466.451

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.923.024	11.269.857.907	4.507.943.163	1.690.478.686	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	279.015	1.635.163.890	654.065.556	245.274.583	Almeno un candidato eletto nella regione
LISTA DI PIETRO	180.711	1.059.054.537	423.621.815	158.858.181	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	2.563.659	15.024.291.248	6.009.716.499	2.253.643.687	Almeno un candidato eletto nella regione
ALL. LOMB. AUT.	308.353	1.807.098.869	722.839.547	271.064.831	Almeno un candidato eletto nella regione

Trentino-Alto Adige

Popolazione:	890.360	Rimborso spettante per il 2001:	1.238.429.197
Totale voti validi:	550.730		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	471.841	Rimborso totale spettante:	3.096.072.989

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
SVP-L'ULIVO	175.635	1.152.461.909	460.984.764	172.869.286	Almeno un candidato eletto nella regione
PPST	50.847	333.642.102	133.456.841	50.046.315	Almeno un candidato eletto nella regione
SVP	75.330	494.291.887	197.716.755	74.143.783	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	170.029	1.115.677.091	446.270.837	167.351.564	Almeno un candidato eletto nella regione

Veneto

Popolazione:	4.380.797	**Rimborso spettante per il 2001:**	6.093.385.716
Totale voti validi:	2.821.258		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.217.024	**Rimborso totale spettante:**	15.233.464.290

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	953.315	6.550.353.090	2.620.141.236	982.552.963	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	1.263.709	8.683.111.200	3.473.244.480	1.302.466.680	Almeno un candidato eletto nella regione

Fiuli-Venezia Giulia

Popolazione:	1.197.666	**Rimborso spettante per il 2001:**	1 665.870.593
Totale voti validi:	743.007		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	664.931	**Rimborso totale spettante:**	4 164.676.482

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	278.261	1.742.838.043	697.135.217	261.425.706	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	39.677	248.509.798	99.403.919	37.276.470	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	346.993	2.173.328.641	869.331.457	325.999.296	Almeno un candidato eletto nella regione

Liguria

Popolazione:	1.676.282	**Rimborso spettante per il 2001:**	2.331.592.355
Totale voti validi:	1.041.712		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	962.093	**Rimborso totale spettante:**	5.828.980.888

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	462.752	2.803.650.545	1.121.460.218	420.547.582	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	61.401	372.006.922	148.802.769	55.801.038	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	437.940	2.653.323.421	1.061.329.368	397.998.513	Almeno un candidato eletto nella regione

Emilia Romagna

Popolazione:	3.909.512	**Rimborso spettante per il 2001:**	5.437.860.869
Totale voti validi:	2.711.259		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.523.207	**Rimborso totale spettante:**	13.594.652.171

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.408.073	7.586.481.278	3.034.592.511	1.137.972.192	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	151.892	818.370.791	327.348.316	122.755.619	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	963.242	5.189.800.102	2.075.920.042	778.470.015	Almeno un candidato eletto nella regione

Toscana

Popolazione:	3.529.946	**Rimborso spettante per il 2001:**	4 909 910 808
Totale voti validi:	2.302.799		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.167.039	**Rimborso totale spettante:**	12.274.777.019

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.198.380	6.787.993.794	2.715.197.518	1.018.199.069	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	149.258	845.443.330	338.177.332	126.816.499	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	819.401	4.641.339.895	1.856.535.958	696.200.984	Almeno un candidato eletto nella regione

Umbria

Popolazione:	811.831	Rimborso spettante per il 2001:	1.129.200.786
Totale voti validi:	527.715		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	493.805	Rimborso totale spettante:	2.823.001.967

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	249.828	1.428.225.586	571.290.234	214.233.838	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	37.168	212.483.343	84.993.337	31.872.501	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	206.809	1.182.293.038	472.917.215	177.343.956	Almeno un candidato eletto nella regione

Marche

Popolazione:	1.429.205	Rimborso spettante per il 2001:	1.987.925.333
Totale voti validi:	907.700		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	820.363	Rimborso totale spettante:	4.969.813.331

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	423.951	2.568.323.208	1.027.329.283	385.248.481	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	49.914	302.382.314	120.952.926	45.357.347	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	346.498	2.099.107.809	839.643.124	314.866.171	Almeno un candidato eletto nella regione

Lazio

Popolazione:	5.140.371	Rimborso spettante per il 2001:	7.149.900.630
Totale voti validi:	3.157.410		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.659.559	Rimborso totale spettante:	17.874.751.575

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.252.679	8.419.187.515	3.367.675.006	1.262.878.127	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	1.406.880	9.455.564.060	3.782.225.624	1.418.334.609	Almeno un candidato eletto nella regione

Abruzzo

Popolazione:	1.249.054	Rimborso spettante per il 2001:	1.737.347.748
Totale voti validi:	768.145		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	656.810	Rimborso totale spettante:	4.343.369.370

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	312.802	2.068.504.782	827.401.913	310.275.717	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	344.008	2.274.864.588	909.945.835	341.229.688	Almeno un candidato eletto nella regione

Molise

Popolazione:	330.900	Rimborso spettante per il 2001:	460.259.020
Totale voti validi:	175.628		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	146.779	Rimborso totale spettante:	1.150.647.550

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	62.711	491.611.596	196.644.639	73.741.739	Almeno un candidato eletto nella regione
LISTA DI PIETRO (COLL. 2)	16.105	126.252.249	50.500.899	18.937.837	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
CASA DELLE LIBERTA'	67.963	532.783.705	213.113.482	79.917.556	Almeno un candidato eletto nella regione

Campania

Popolazione:	5.630.280	Rimborso spettante per il 2001:	7 831.330 174
Totale voti validi:	2.855.528		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.639.916	Rimborso totale spettante:	19 578.325 435

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	1.076.466	7.983.360.708	3.193.344.283	1.197.504.106	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	164.249	1.218.114.658	487.245.863	182.717.199	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRAZIA EUROPEA	184.875	1.371.082.608	548.433.043	205.662.391	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	1.214.326	9.005.767.461	3.602.306.984	1.350.865.119	Almeno un candidato eletto nella regione

Puglia

Popolazione:	4.031.885	Rimborso spettante per il 2001:	5 608 073 250
Totale voti validi:	2.164.076		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	1.785.895	Rimborso totale spettante:	14.020 183 125

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	826.910	6.491.663.635	2.596.665.454	973.749.546	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	958.985	7.528.519.490	3.011.407.796	1.129.277.923	Almeno un candidato eletto nella regione

Basilicata

Popolazione:	610.528	Rimborso spettante per il 2001:	849.202.233
Totale voti validi:	311.205		
totale voti validi per assegnazione Rimborso:	288.916	Rimborso totale spettante:	2.123.005.583

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	131.395	965.513.570	386.205.428	144.827.035	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	15.588	114.543.366	45.817.346	17.181.505	Supera il 5% dei voti validi nella regione
DEMOCRAZIA EUROPEA	36.856	270.824.370	108.329.748	40.623.656	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	105.077	772.124.277	308.849.711	115.818.642	Almeno un candidato eletto nella regione

Calabria

Popolazione:	2.070.203	Rimborso spettante per il 2001:	2 879.509.229
totale voti validi:	868.100		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	785.004	Rimborso totale spettante:	7 198.773 072

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	322.719	2.959.450.967	1.183.780.387	443.917.645	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFOND. COMUNISTA	55.245	506.616.805	202.646.722	75.992.521	Supera il 5% dei voti validi nella regione
DEMOCRAZIA EUROPEA	48.408	443.919.021	177.567.608	66.587.853	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	358.632	3.288.786.279	1.315.514.512	493.317.942	Almeno un candidato eletto nella regione

Sicilia

Popolazione:	4.966.386	Rimborso spettante per il 2001:	6.907 899.525
Totale voti validi:	2.521.122		
totale voti validi per assegnazione Rimborso:	2.246.471	Rimborso totale spettante:	17 269.748.813

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	764.311	5.875.641.833	2.350.256.733	881.346.275	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRAZIA EUROPEA	238.163	1.830.878.381	732.351.352	274.631.757	Supera il 5% dei voti validi nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	1.243.997	9.563.228.599	3.825.291.440	1.434.484.290	Almeno un candidato eletto nella regione

Sardegna

Popolazione:	1.648.248	Rimborso spettante per il 2001:	2.292.598.999
Totale voti validi:	915.926		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	782.123	Rimborso totale spettante:	5.731.497.500

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Rimborso 2001	Rimborso 2002 e succ.	Motivo assegnazione del rimborso
L'ULIVO	369.025	2.704.262.456	1.081.704.982	405.639.369	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	413.098	3.027.235.044	1.210.894.017	454.085.257	Almeno un candidato eletto nella regione
	TOTALI GENERALI	**197.435.788.000**	**78.974.315.200**	**29.615.368.200**	

01A8635

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giovinazzo (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 1° giugno 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 01/167 EE.LL, del 4 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Laviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laviano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laviano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laviano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 20 giugno 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3942.13.4/Gab. del 22 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laviano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Pasquale De Lorenzo.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Casavatore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casarvatore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casavatore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiamma Spena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casavatore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 21 giugno 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12845/Gab./VI del 21 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casarvatore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fiamma Spena.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n, 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 9 giugno 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1893.13.4/Gab dell'11 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8415

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2001.

Ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione nella regione di punti franchi;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche;

Vista la delimitazione territoriale del porto di Cagliari di cui all'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 75 del 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto può essere determinata ogni altra disposizione necessaria per l'operatività della zona franca, da effettuarsi, su proposta della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per gli affari regionali la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale;

Ritenuto che è necessario emanare ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari;

Vista la proposta della regione Sardegna di cui alle deliberazioni della giunta regionale del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell' artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno, della sanità, ed il Dipartimento per le politiche comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona franca di Cagliari è delimitata secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, così come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma 8 agosto 1995, sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Nella zona franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, così come previsto dalle disposizioni del codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 2.

1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari è individuato nella soc. cons. per az. «Zona franca di Cagliari», che userà il marchio d'impresa «Cagliari Free Zone», con sede in Cagliari, viale Diaz n. 86.

2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.

3. I relativi programmi annuali devono essere approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di industria di concerto con l'assessore competente in materia di programmazione.

Art. 3.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge, viene identificata nella Direzione della circoscrizione doganale di Cagliari l'autorità doganale competente. Ad essa dovrà fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di competenza previste nel presente decreto o in successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.

2. Tale attività di delimitazione si estrinseca nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'in-

dividuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con l'Autorità doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nella fornitura gratuita dei locali necessari a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza, nonché, nella ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.

Art. 5.

1. L'autorità doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca nonché i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati e di tessere di riconoscimento del personale autorizzato ad operare nell'area.

2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

Art. 6.

1. Al fine di consentire all'autorità doganale il controllo, nel rispetto della normativa comunitaria, sulle merci in entrata ed in uscita dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorità doganale.

2. Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane ed ha facoltà, fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

Art. 7.

1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.

2. Il piano operativo della zona franca deve essere trasmesso all'Autorità doganale di Cagliari per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è quindi trasmesso all'assessore competente in materia di industria per la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 8.

1. Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, il soggetto gestore provvede a predispone apposite pubblicazioni informative da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità doganale, anche in occasione di modifiche e/o aggiornamenti delle stesse.

Art. 9.

1. È compito del soggetto gestore svolgere l'attività promozionale della zona franca, volta all'attrazione degli investimenti pubblici e privati.

2. Il soggetto gestore promuove forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Art. 10.

1. Le richieste da parte dei soggetti economici per operare all'interno della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate per conoscenza all'assessorato dell'industria della regione autonoma della Sardegna.

2. Il soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilità dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilità dell'iniziativa col programma di cui al precedente art. 2, e le trasmette all'Autorità doganale. Quest'ultima provvede a rilasciare le autorizzazioni preventive all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.

Art. 11.

1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorità doganale previste dai regolamenti comunitari CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e CEE n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, si applicano i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678.

2. Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona franca e per ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza fiscale sarà redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorità doganale.

Art. 12.

1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale e dell'Autorità portuale, la regione determina gli indirizzi generali per l'attività del soggetto gestore.

Art. 13.

1. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale.

2. Restano ferme altresì le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: LOIERO

01A8411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Keppra levetiracetam». (Decreto U.A.C. n. 153/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keppra levetiracetam»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art.7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Keppra levetiracetam» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Keppra levetiracetam» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

250 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039015/E (in base 10) - 11F9T7 (in base 32);

250 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039027/E (in base 10) - 11F9TM (in base 32);

250 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039039/E (in base 10) - 11F9TZ (in base 32);

250 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039041/E (in base 10) - 11F9U1 (in base 32);

250 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039054/E (in base 10) - 11F9UG (in base 32);

500 mg 10 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039066/E (in base 10) - 11F9UU (in base 32);

500 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039078/E (in base 10) - 11F9V6 (in base 32);

500 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039080/E (in base 10) - 11F9V8 (in base 32);

500 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039092/E (in base 10) - 11F9VN (in base 32);

500 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039104/E (in base 10) - 11F9WO (in base 32);

500 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039116/E (in base 10) - 11F9WD (in base 32);

500 mg 120 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039128/E (in base 10) - 11F9WS (in base 32);

500 mg 200 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039130/E (in base 10) - 11F9WU (in base 32);

750 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039142/E (in base 10) - 11F9X6 (in base 32);

750 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039155/E (in base 10) - 11F9XM (in base 32);

750 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039167/E (in base 10) - 11F9XZ (in base 32);

750 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039179/E (in base 10) - 11F9YC (in base 32);

750 mg 80 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039181/E (in base 10) - 11F9YF (in base 32);

750 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039193/E (in base 10) - 11F9YT (in base 32);

1000 mg 10 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039205/E (in base 10) - 11F9Z5 (in base 32);

1000 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039217/E (in base 10) - 11F9ZK (in base 32);

1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039229/E (in base 10) - 11F9ZX (in base 32);

1000 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039231/E (in base 10) - 11F9ZZ (in base 32);

1000 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039243/E (in base 10) - 11FEOC (in base 32);

1000 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039256/E (in base 10) - 11FBOS (in base32);

1000 mg 200 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039268/E (in base 10) - 11FB14 (in base 32).

Titolare A.I.C.: UCB S.A.

Art. 2.

La specialità medicinale «Kepra levetiracetam» classificata come segue:

500 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039104/E (in base 10) - 11F9W0 (in base 32), Classe: A;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 130.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamato nelle premesse è di L. 214.600 (I.V.A. inclusa);

1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039229/E (in base 10) - 11F9ZX (in base 32), Classe: A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 124.600 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 205.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo fissato sarà soggetto a verifica quando lo stesso verrà determinato in Francia, Spagna e Portogallo.

250 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039015/E (in base 10) - 11F9T7 (in base 32), Classe: C;

250 mg 30 comprese rivestite con film uso orale, n. 035039027/E (in base 10) - 11F9TM (in base 32), Classe: C;

250 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039039/E (in base 10) - 11F9TZ (in base 32), Classe: C;

250 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039041/E (in base 10) - 11F9U1 (in base 32), Classe: C;

250 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039054/E (in base 10) - 11F9UG (in base 32), Classe: C;

500 mg 10 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039066/E (in base 10) - 11F9UU (in base 32), Classe: C;

500 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039078/E (in base 10) - 11F9V6 (in base 32), Classe: C;

500 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039080/E (in base 10) - 11F9V8 (in base 32), Classe: C;

500 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039092/E (in base 10) - 11F9VN (in base 32), Classe: C;

500 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039116/E (in base 10) - 11F9WD (in base 32), Classe: C;

500 mg 120 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039128/E (in base 10) - 11F9WS (in base 32), Classe: C;

500 mg 200 compresse rivestite con film uso orale n. 035039130/E (in base 10) - 11F9WU (in base 32), Classe: C;

750 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039142/E (in base 10) - 11F9X6 (in base 32), Classe: C;

750 mg 30 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039155/E (in base 10) - 11F9XM (in base 32), Classe: C;

750 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039167/E (in base 10) - 11F9XZ (in base 32), Classe: C;

750 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039179/E (in base 10) - 11F9YC (in base 32), Classe: C;

750 mg 80 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039181/E (in base 10) - 11F9YF (in base 32), Classe: C;

750 m 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039193/E (in base 10) - 11F9YT (in base 32), Classe: C;

1000 mg 10 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039205/E (in base 10) - 11F9Z5 (in base 32), Classe: C;

1000 mg 20 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039217/E (in base 10) - 11F9ZK (in base 32), Classe: C;

1000 mg 50 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039231/E (in base 10) - 11F9ZZ (in base 32), Classe: C;

1000 mg 60 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039243/E (in base 10) - 11FBOC (in base 32), Classe: C;

1000 mg 100 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039256/E (in base 10) - 11FBOS (in base 32), Classe: C;

1000 mg 200 compresse rivestite con film uso orale, n. 035039268/E (in base 10) - 11FB14 (in base 32), Classe: C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono, richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 luglio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A8502

DECRETO 17 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esavir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ESAVIR: «3%unguento oftalmico» 1 tubo da 4,5 G - A.I.C. n. 028338085.

Ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8508

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001.

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 13/2001).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Nella seduta del 20 luglio 2001;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 12/01, con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) — pari a L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) — stanziato dalla citata legge n. 229/2000;

Considerato che con la stessa delibera n. 12/01 è stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli accordi di programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno 2000 dal Ministero dei lavori pubblici

con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle S.S. 1 e S.S. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A 14;

Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS. 1 e S.S. 206 sulla A12, nel tratto compreso tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

2) il dirottamento obbligatorio, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000 con decorrenza dal 5 luglio 2000 — limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19 alle ore 5 — del transito dei veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

Considerato che in virtù di tali accordi è posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;

Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono le predette tratte autostradali — tenendo conto delle valutazioni effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12 e del volume di traffico rilevato sulla A16 in occasione dall'analogo provvedimento preso nell'anno 1999 — è presumibile un volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di cui il 40% è posto a carico delle imprese di autotrasporto;

Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi — L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) — resi disponibili per le finalità indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;

Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di lire 600.000.000 (euro 309.874,14) — laddove ciò si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate — utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili per la finalità di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonché effettuati tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000 dai veicoli in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2001 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio della terza pagina del modulo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso siano stati fatturati a cooperative, consorzi e società consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita dichiarazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata qualora accompagnata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.

9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

10. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata già precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1999, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. Le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea dovranno indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.

11. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla società che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa società, al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.

12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la società che gestisce il sistema telepass invia al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la società consortile — alla quale è stato fatturato il pedaggio — e la società.

13. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi è corrisposto in unica soluzione dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla società che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali interessate dalla presente delibera.

14. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il comitato centrale.

15. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dalla Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: DE LIPSIS

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2000*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose per conto terzi**

(allegato alla delibera n. 13/2001)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale entro e non oltre il 30 Novembre 2001

(fa fede il timbro postale)

Domanda (IN BOLLO) ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui alla Delibera N. 13/01 Del 20-7-2001 concernente il rimborso di quota dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2000

Spedire a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COMITATO CENTRALE per L'ALBO TRASPORTATORI di cose IN CONTO TERZI
Via G.Caraci 36 - 00157 Roma

Applicare Marca Da bollo

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
Residente in .... Domiciliato..
Nella sua qualita' di .... della impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile ....chiede di essere ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno **2000** di cui la delibera in oggetto.

☐ COOPERATIVA/CONSORZIO/SOCIETA' CONSORT. (1) ☐ SOCIETA' con residenza in altro paese UE (1) ☐ IMPRESA (1)

Nr. iscrizione all'Albo (2) ☐ ☐ ☐ **Data iscrizione (*)** ☐ **Data cessazione (*)** ☐

(*) da compilare nel caso di iscrizione cessazione nel corso del 2000

(**) ☐ ☐ ☐ ☐

Licenza comunitaria (solo per imprese non italiane) **(2)** ☐

(**) Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'ALBO nel corso del 2000 ai sensi dell'art. 15 della legge 298 (trasformazioni,fusioni etc),barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'ALBO attribuito alla precedente impresa ,consorzio, cooperativa dalla quale l'attuale deriva, qualora sia necessario indicare più soggetti originari, allegare foglio aggiuntivo.

INDICAZIONI DELL'ISTITUTO DI CREDITO E DELLE COORDINATE BANCARIE AI FINI DEL RIMBORSO

Codice ABI	Codice CAB	numero C/C	Istituto bancario

CODICI DI FATTURAZIONE (3)

CODICE	CODICE	CODICE

DOCUMENTAZIONE

☐ LICENZA COMUNITARIA **(4)**

☐ IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA COPIA AUTENTICATA LICENZA COMUNITARIA E' STATA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L'ANNO 2000; DICHIARA ALTRESI' CHE ALLA DATA ODIERNA NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE A PREDETTO STATUTO

☐ AUTORIZZAZIONI PER COOP/CONSORZ/SOC.CONSORT. **(5)** ☐ NUMERO AUTORIZZAZIONI ALLEGATE

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilita' penali derivanti da falsita' in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Luogo e data .... Il dichiarante ....
La sottoscrizione puo' non essere autenticata laddove venga allegata copia in carta libera di un documento di identita' dal quale si desumano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.
Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la società concessionaria della rete autostradale a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.

LEGENDA E NORME PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modulo dovranno essere obbligatoriamente indicati :

1. Il tipo di impresa (impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile)
2. Il numero di iscrizione all'albo o per le imprese con residenza UE il numero di licenza comunitaria
3. Dovranno essere indicati i codici di fatturazione relativi all'impresa nel caso i codici di fatturazione siano superiori al numero di campi disponibili sul modulo, allegare foglio aggiuntivo.
4. Allegare i documenti, oppure barrare la casella per la dichiarazione per la parte che interessa.
5. Allegare barrando la casella ,le autorizzazioni delle imprese socie ,nel caso previsto dal punto 7, indicando anche il numero delle autorizzazioni allegate.

ALLEGATO 1/A
ALLA DOMANDA PER LA DELIBERA N. 13/01 DEL 20-7-2001
PER CONSORZI,COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI

Numero iscrizione Albo ☐ ☐ ☐

(**) ☐ ☐ ☐ ☐

(**) Laddove l'impresa, cooperativa, consorzio, risultasse iscritta all'Albo nel corso del 2000 a seguito di qualsiasi tipo di trasformazione, fusione ecc., barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva; qualora sia necessario indicare più soggetti originari, allegare foglio aggiuntivo.

- Per i soci iscritti durante il 2000 dovra' essere indicata anche la data di iscrizione alla forma associativa
- Per i soci, ma la cui iscrizione, sia cessata nel corso del 2000 dovra' essere indicata anche la data di cessazione alla forma associativa

N.ro iscrizione all' Albo	Data Iscrizione alla forma associativa	Data Cessazione alla forma associativa	Fatturato Non esercenti autotrasporto conto terzi (1) **EURI**	Fatturato Non esercenti autotrasporto conto terzi (1) **LIRE**

NORME PER LA COMPILAZIONE

(1) Fatturato autostradale del raggruppamento che sulla base delle risultanza contabile risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi

Nel caso le righe non siano sufficienti per indicare tutti i dati , e' necessario compilare ulteriori copie del presente modulo

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI SU SUPPORTO MAGNETICO (RIMBORSI PEDAGGI DEVIAZIONI OBBLIGATORIE 2000)

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI - DOMANDA

Per ogni impresa ,consorzio , cooperativa , società consortile , e quindi per ogni MODULO di domanda, va creato un record con i seguenti campi :

CAMPO	NUMERO CAR.	VALORE
- Flag impresa	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
-Numero di iscrizione all'Albo	2 car. Prov 7 car. Numero iscriz 1 car. Cin	**(2) obbligatorio**
- data iscrizione	8 car Data gg/mm/aaaa	**(3)**
- data cessazione	8 car Data gg/mm/aaaa	**(4)**
-Numero di iscrizione all'Albo ex art 15	2 car. Prov 7 car. Numero iscriz 1 car. Cin	**(5)**
- Numero licenza comunitaria	22 alfanumerico	**(2bis)**
- codice ABI	5 car numerico	**(6)**
- codice CAB	5 car numerico	**(6)**
-numero C/C	12 alfanumerico	**(6)**
- istituto bancario	30 alfanumerico	**(6)**
Codici cliente (tot 3)	9 car numerici	**(7) obbligatorio almeno uno**
- flag con numero autorizzazioni	4 car. numerico	**(8)**

Totale caratteri record 132

(1) - FLAG-IMPRESA

TIPO DI IMPRESA ,CARATTERE ALFANUMERICO, VALORI

1 = IMPRESA
2 = CONSORZIO
3 = COOPERATIVA
4 = SOCIETA' CONSORTILE
5 = se presente, ANCHE N. ISCRIZ. ALBO ART. 15 LEGGE 298

(2) - Prov-Iscrizione/Numero-Iscrizione/Cin

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri)

(2bis) - Autoriz-Ue

Campo numerico ,22 caratteri , e' il numero della licenza comunitaria (alternativo al numero di iscrizione all'albo, se presente anche quest'ultimo non va digitato)

(3) – Data-Iscriz.

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa si sia iscritta nel corso del 1999 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(4) – Data-cessazione

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa abbia cessato la propria iscrizione nel corso del 1999 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(5) – N. albo – art. 15

Laddove l'impresa, la cooperativa, il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 2000 ai sensi dell'art. 15 della legge 298, barrare la casella ed indicare il n. di iscrizione all'Albo attribuito alla precedente impresa, consorzio, cooperativa dalla quale l'attuale deriva.

(6) Codici ABI , CAB , numero C/C ed Istituto bancario

Sono i riferimenti e coordinate bancarie per le imprese estere

(7) **- Cod-fatturazione**

Si tratta di un campo numerico di massimo 9 digit ,relativo al codice fatturazione della societa' autostradale .

Il campo (6) è presente 3 volte ed almeno uno deve essere compilato

(8) - Doc-Autor

Campo numerico indicante il numero delle autorizzazioni allegate alla domanda per le diverse societa' autostradali (max 9999)

Legenda e contenuto del modulo allegato alla domanda

Questo modulo è utilizzato nel caso di domande presentate da consorzi,cooperative,società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso .

In questo caso (domande presentate da consorzi, cooperative, società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso) ,dovrà essere creato un record contenente le seguenti singole informazioni :

CAMPO	N.CARATTERI	VALORE
Tipo-record	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (forma consociativa)	10 car. alfanumerici	**(2) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (art.15)	10 car. alfanumerici	**(5)**
Numero iscrizione all'Albo (socio)	10 car. alfanumerici	**(3) obbligatorio**
Data iscrizione alla forma consociativa nel 2000	8 car. gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Data cessazione alla forma consociativa nel 2000	8 car.gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Fatturato Euri	9 car numerici	**(6)**
Fatturato Lire	12 car numerici	**(6)**

Totale caratteri record 68

(1) <u>Tipo-Rec</u>

E' = **"B"**

(2) – <u>Num-iscrizione Albo forma consociativa</u>

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del consorzio/cooperativa/società consortile ,ovvero dell'intestatario della domanda

(3) <u>Num-iscrizione Albo del socio</u>

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del socio.

(4) - <u>Data-iscrizione</u>

E' la data di iscrizione alla forma consociativa per i soci che si sono iscritti nel 2000 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(4) - Data-Cessazione

E' la data di cessazione dalla forma consociativa per i soci che sono cessati nel 2000 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(5) – Num. Iscriz.-Albo – art.15

Laddove l'impresa, la cooperativa, il consorzio, risultasse iscritta all'Albo nel corso del 2000 ai sensi dell'art. 15 della legge 298, barrare la casella ed indicare il n. di iscrizione all'Albo attribuito alla precedente impresa, consorzio, cooperativa dalla quale l'attuale deriva.

(6) – Fatturato Euri – Lire

Fatturato autostradale del raggruppamento che sulla base delle risultanza contabile risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi

TIPOLOGIA DI SUPPORTI MAGNETICI DA UTILIZZARE

- DISKETTE 3,5 " 1,44 MB

FORMATI DEI DATI AMMESSI

1) *.DBF
2) *.DB
3) *.XLS
4) *.1-2-3
5) *.TXT lunghezza fissa

01A8437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 2001.

Annullamento del decreto direttoriale 23 aprile 1998, relativo alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Veneziana Birra Distribuzione a r.l.», in Venezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 1998, con il quale il rag. Emilio Borella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Veneziana Birra Distribuzione a r.l.» con sede in Venezia già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 18 gennaio 1989;

Preso atto della nota inviata dal commissario liquidatore rag. Emilio Borella, con la quale ha reso noto alla divisione IV/5 che la società cooperativa sopra citata era stata dichiarata fallita con sentenza del 6 aprile 1989;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere all'annullamento del succitato decreto direttoriale 23 aprile 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale 23 aprile 1998, con il quale il rag. Emilio Borella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Veneziana Birra Distribuzione a r.l.», con sede in Venezia, è annullato e il rag. Emilio Borella è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8066

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Apollo Uno S.r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 gennaio 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa edilizia «Apollo Uno S.r.l.», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Apollo Uno S.r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 12 giugno 1974, con atto a rogito del notaio dott. Arturo Saba di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto del 26 giugno 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Riccardo Murgia, con studio in Cagliari, via E. Sanjust n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8073

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Il Timone, a r.l.», in Giugliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 dicembre 1999 e 2 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Il Timone, a r.l.», con sede in Giugliano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Il Timone, a r.l.», con sede in Giugliano (Napoli), costituita in data 3 novembre 1982, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 14 gennaio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Filomena Galiero, con residenza in Napoli, via Arenaccia n. 207, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8076

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Residence dei Fiori», in Padova, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Residence dei Fiori», con sede in Padova, dal quale è emersa la mancata disponibilità del legale rappresentante alla effettuazione degli accertamenti ispettivi disposti nei confronti della cooperativa suddetta;

Tenuto conto delle numerose irregolarità riscontrate, tra cui il mancato deposito dei bilanci di esercizio dal 1994 ed il mancato rinnovo delle cariche sociali scadute;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, costituita in data 20 febbraio 1984 a rogito notaio dott. Franco Cardarelli di Padova.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione, domiciliato a Roma, via Palestro n. 56, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8067

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Andromeda», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 marzo 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Andromeda», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo del 5 febbraio 2000, dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eleminate, permanendo tutte le irregolarità relative all'assegnazione degli alloggi;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Andromeda», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita in data 20 novembre 1975 a rogito notaio dott. Renato Maranca di Nocera Inferiore.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Vitale, domiciliato a Roma, via Valle Viola n. 43, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8068

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Stella Polare», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Stella Polare», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo effettuato nel febbraio 2000, dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eleminate, permanendo tutte le irregolarità relative all'assegnazione degli alloggi;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Stella Polare», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita in data 14 novembre 1975 a rogito notaio dott. Renato Maranca di Nocera Inferiore.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Vitale, domiciliato a Roma, via Valle Viola n. 43, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8069

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edilizia Nucleo Urbano», in Cagliari, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del novembre 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Edilizia Nucleo Urbano», con sede in Cagliari;

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo del 29 maggio 2000, dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eleminate;

Tenuto conto che gli ispettori, nonostante le serie perplessità formulate anche con riguardo all'effettivo rispetto dei principi mutualistici da parte della cooperativa, hanno proposto il commissariamento della società al fine di salvaguardare l'interesse dei soci alla acquisizione degli alloggi;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile con nomina del commissario governativo sia al fine di ripristinare una corretta gestione della cooperativa sul piano amministrativo-contabile, sia all'ulteriore fine di ricondurre la stessa al rispetto dei principi mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia Nucleo Urbano», con sede in Cagliari, costituita in data 29 marzo 1996 a rogito notaio dott. Giua Marassi di Cagliari.

Art. 2.

Il dott. Stefano Manca, domiciliato a Sassari, via Principessa Iolanda n. 2, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8070

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «VAI - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 agosto 1998, eseguiti dall'UNCI nei confronti della società cooperativa edilizia «VAI - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «VAI - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 7 novembre 1983, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Pelosi di Succivo (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto del 6 dicembre 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Vincenzo Cucco, con residenza in Caserta, via Ricciardi n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Chelab S.r.l., in Resana, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° agosto 2000 dal laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento:

Autorizza

il Laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, nella persona del responsabile dott. Tiziano Conte, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

ECN 42;
acidità;
analisi UV;
composizione sterolica;
composti polari;
esteri metilici;
esteri metilici trans isomeri;
numero di perossidi;
aflatossine B_1, B_2, G_1, G_2.

01A8420

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Sinergo Società Cooperativa a r.l. - Centro studi, ricerche, in Nizza Monferrato, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 6 maggio 1996, protocollo n. 61161 con il quale il laboratorio Sinergo Soc. Coop. a r.l. - Centro studi, ricerche, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 3, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Sinergo Soc. Coop. a r.l. - Centro studi, ricerche, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), Viale Umberto I° n. 3, nella persona del responsabile dott.ssa Ana Maria Moar Grobas ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa;
ceneri;
cloruri (metodo nitropermanganometrico);
etanolo / alcool distillazione;
metanolo;
pH;
pressione CO2;
saccarosio, glucosio, fruttosio;
solfati (metodo qualitativo);
solfati (metodo quantitativo);
densità;
estratto.

01A8421

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Viste le richieste delle regioni intese ad ottenere una proroga al prescritto termine di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate;

Vista la relazione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura in data 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della dichiarazione

1. La data di presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, prevista dal comma 3, art. 3, del decreto 27 marzo 2001, è prorogata al 31 ottobre 2001; restano ferme le disposizioni del citato decreto 27 marzo 2001, la cui attuazione decorre dal 1° agosto 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro: ALEMANNO

00A8617

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 4 luglio 2001, n. **55.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo, relativi ai regimi di premio speciale bovini maschi e di mantenimento e supplementare per vacche nutrici - Campagna 2001.

Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati provinciali autonome Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe . Na. P. I.
Coopagrival
F.Agr.I.
All'A.I.A.
Al Corpo forestale dello Stato
Alla Regione siciliana - Corpo forestale dello Stato - Servizio controlli e verifiche per i settori di intervento AGEA

e, per conoscenza:

All'AGEA - Ufficio Tecnico Ispettivo
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali ex ufficio decimo
Ministero della sanità - Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione

I controlli per i regimi di premio speciale ai bovini maschi, per il mantenimento delle vacche nutrici e supplementare sono disciplinati, per la campagna 2001, dai regolamenti CEE 3887/92 e sue modifiche, dalle norme applicative comunitarie recate dai regolamenti n. 1254/99 del Consiglio e 2342/99 della Commissione, dal decreto del 22 gennaio 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali e successive modifiche ed integrazioni, nonché della vigente normativa in materia di identificazione e registrazione dei capi bovini (regolamento CE 1760/00).

In attuazione della suddetta normativa, comunitaria e nazionale, con le presenti istruzioni questa Agenzia provvede, per la campagna 2001, ad impartire le modalità operative con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli e alle norme da seguire nella compilazione dei verbali di controllo durante il sopralluogo.

Per quanto concerne gli altri regimi di premio alla macellazione ed alla estensivizzazione istituiti con il regolamento n. 1254/1999 del Consiglio, l'AGEA emanerà altre apposite istruzioni per l'effettuazione dei controlli.

1. NORME GENERALI.

L'AGEA provvede alla determinazione di un campione di domande da sottoporre a controllo, sulla base dei criteri prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Da parte dell'AGEA e degli organismi di controllo preposti possono essere predisposti eventuali controlli supplementari od integrativi del campione selezionato.

Si evidenzia che, in applicazione di quanto definito dal regolamento CE 3887/92, i controlli in azienda devono essere effettuati senza preavviso.

Tuttavia è ammesso dal citato regolamento, nel caso di impossibilità di reperire l'azienda o l'interlocutore al momento del primo accesso, di inviare una raccomandata ar o un telegramma di convocazione al titolare della domanda di premio, indirizzato alla sede legale

dell'azienda. Tale preavviso deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo, tempo che non può eccedere le 48 ore.

Nel caso in cui sia accertata l'irreperibilità dell'azienda, è necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (carabinieri, vigili urbani, ecc.) attestante quanto riscontrato, che è riportata in allegato al verbale.

Per quanto concerne gli eventuali ed eccezionali controlli da effettuare fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, così come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, si evidenzia che essi devono essere espletati mediante una verifica dettagliata dei:

registri aziendali: in essi devono essere registrate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali. È fatto obbligo al produttore di aggiornare il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza, non solo degli animali per i quali si richiede il premio, ma anche di quelli presenti in azienda. Una volta svolto il controllo, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata da destra a sinistra riportando timbro e firma del controllore e data.

Qualora nel registro aziendale vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non è necessario sbarrare la prima riga disponibile;

documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.);

documenti sanitari: (moduli per il trasferimento degli animali - modello 4 o modello 7 per lo spostamento degli animali all'alpeggio; cedole per tutti i bovini, nati dal primo gennaio 1997; passaporti - per tutti i bovini, nati dal primo luglio 1998, fatta eccezione per le vacche nutrici, iscritte o meno ai libri genalogici, che hanno goduto di una deroga per il rilascio della cedola/passaporto;

certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti. È necessario tener presente che, per gli animali nati in date antecedenti a quelle di cui sopra, gli stessi possono risultare muniti di cedola e/o passaporto, poiché sono stati immatricolati con un nuovo marchio auricolare.

Laddove, all'atto del controllo si riscontrino documenti sanitari difformi da quelli sopra indicati, è necessario che il controllore verifichi, nell'ASL competente per territorio, le eventuali deroghe all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 nonché, limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 compatibili con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Inoltre, nell'ambito della documentazione da controllare rientrano anche le notifiche inoltrate all'AGEA per comunicare le diminuzioni intervenute nella vita del bestiame oggetto di premio.

È importante distinguere le due tipologie che possono produrre diminuzioni: le cause di forza maggiore, quali specificate all'art. 11, comma 3, del regolamento CE 3887/92, e le circostanze naturali, quali specificate all'art. 10, comma 5, del regolamento CE 3887/2.

La diminuzione dei capi per le circostanze naturali, se correttamente notificata, come successivamente indicato, determina, per le risultanze dell'esito tecnico, la sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a premio.

Viceversa, la diminuzione dei capi per le cause di forza maggiore, se correttamente notificata, come di seguito indicato, non determina alcuna decurtazione del premio da erogare, qualora non vi siano altre difformità.

Si evidenzia che la regolare notifica all'AGEA ed agli organi di controllo, nei casi sopra richiamati deve essere inoltrata, da parte del richiedente il premio, nei termini prescritti dal citato regolamento: entro i dieci giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero degli animali.

Se il controllore deve accedere ai documenti del «fascicolo aziendale», di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106), che è costituito e tenuto aggiornato dalla organizzazione professionale agricola a cui il titolare dell'azienda ha conferito il mandato di rappresentanza, è necessario che il titolare stesso si faccia parte diligente affinché il controllore possa svolgere l'accertamento nel modo più agevole possibile.

Quale supporto per l'effettuazione dei controlli, gli organi preposti devono utilizzare esclusivamente gli appositi «verbali di controllo» (fac-simile - allegato 1) che sono personalizzati dall'AGEA, con le informazioni dichiarate dall'azienda oggetto di controllo, all'atto della presentazione della domanda di premio.

Qualora gli organi preposti al controllo intendano estendere il numero di aziende da controllare, devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA al fine di consentire ad essa di predisporre nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito del controllo aggiuntivo.

Il formulario dei verbali di controllo è concepito in maniera da consentire le annotazioni dei controllori solo nei campi bianchi, che devono riportare le informazioni relative al riscontro fisico e della documentazione cartacea svolto nell'azienda controllata.

Tali informazioni devono essere coerenti e riconducibili sia a quanto constatato direttamente nell'azienda, sia a quanto riportato nei registri aziendali e negli altri documenti a corredo, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del

titolare della domanda o di un suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando la seguente codifica:

01 rappresentante legale;
02 figlio/a;
03 moglie/marito;
04 fattore;
05 contitolare;
06 altro (specificare);

e riportando gli estremi del documento secondo la seguente codifica:

01 carta di identità;
02 patente auto;
03 tessera ferroviaria;
04 passaporto;
05 tessera postale.

In calce al formulario è riservato un apposito spazio, ad uso esclusivo del titolare della domanda o di un suo rappresentante, per verbalizzare le eventuali osservazioni e/o contestazioni.

Il verbale di controllo è realizzato su carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie, a cura dell'organismo di controllo, devono essere distribuite nel modo seguente:

la prima copia obbligatoriamente all'AGEA;

la seconda copia rilasciata al produttore;

la terza copia è acquisita agli atti dell'organo preposto al controllo;

la quarta deve essere inviata all'organo territorialmente competente del Ministero della sanità (ASL o distretti).

Si evidenzia che le funzioni del controllo sono mirate a:

semplificare e razionalizzare, per mezzo la standardizzazione delle informazioni, l'acquisizione informatica dei dati rilevati;

certificare e notificare l'effettuazione del controllo e le risultanze di accertamento.

Si raccomanda una corretta, conforme e chiara compilazione del verbale di controllo, per evitare difformità o incompletezze tali da comportare ritardi e contenziosi di cui l'AGEA potrebbe chiedere conto al controllore.

Si riporta una tabella riassuntiva delle date di presentazione delle domande per i diversi tipi di aiuto:

premio speciale bovini maschi: 1° marzo 2001 - 30 novembre 2001;

premio di mantenimento e supplementare vacche nutrici: 15 maggio 2001 - 15 ottobre 2001.

In funzione di tali scadenze si richiede agli organi preposti di far pervenire all'AGEA i verbali di controllo entro i termini fissati entro non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento del sopralluogo, salvo eventuali altri termini fissati da questa Agenzia e opportunamente comunicati.

2. NORME DI CONTROLLO SPECIFICHE PER IL PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI, DI MANTENIMENTO E SUPPLEMENTARE DELLE VACCHE NUTRICI.

I controlli in azienda, devono essere espletati, rispettivamente: per i bovini maschi entro 2 mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; per le vacche nutrici entro 6 mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I bovini maschi eleggibili a premio sono tutti quelli che hanno:

non meno di 7 mesi e non più di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di età per gli animali castrati;

oltre 19 mesi, per la seconda fascia di età, per gli animali castrati.

Per ogni campagna è possibile richiedere premi senza il limite dei 90 capi per azienda.

Le vacche nutrici eleggibili a premio sono tutti i capi di sesso femminile appartenenti ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate nell'allegato 2, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne. Tali animali devono aver partorito almeno una volta nella vita e avere almeno 24 mesi di età alla data di presentazione della domanda.

Possono essere richieste a premio anche le giovenche di 8 o più mesi che non abbiano ancora figliato, rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione di cui sopra, per un numero non superiore al 20% del totale dei capi femmine richiesti a premio.

Qualora, la domanda di premio per il mantenimento delle vacche nutrici riguardi da 2 a 5 animali, il numero massimo di giovenche che possono beneficiare del premio è pari ad 1.

Particolare attenzione deve essere prestata alle aziende che, richiedendo il premio supplementare, devono produrre all'atto del controllo, la dichiarazione dell'associazione nazionale di razza da carne, competente per territorio, attestante l'iscrizione dell'azienda e degli animali richiesti a premio.

Possono altresì avvalersi del premio vacche nutrici i produttori assegnatari, al 1° aprile 2001, di:

una quota latte disponibile (consegne + vendite dirette) inferiore od uguale a 120.000 kg;

una quota latte solo vendite dirette senza applicazione di alcun limite produttivo.

Tutti gli animali presenti in azienda devono essere:

identificati con marche auricolari;

muniti di: cedola per tutti i bovini, nati dal 1° gennaio 1997; passaporti per tutti i bovini, nati dal 1° luglio 1998, fatta eccezione per le vacche nutrici iscritte nei libri genalogici italiani da carne e per quelle non iscritte, che godono di una deroga ai fini sia dell'identificazione che dei documenti identificativi (cedola/passaporto);

registrati nel registro aziendale;

notificati per l'iscrizione nella base dati dell'anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.

Si rileva che possono essere presenti in azienda diverse tipologie di marche auricolari. Tali tipologie

sono conformi alle disposizioni vigenti in materia, esclusivamente se, esse sono registrate anche nella banca dati dell'anagrafe zootecnica.

In particolare, si menzionano le seguenti tipologie:

marca AIMA: numerazione prestampata in neretto, ad impressione, la cui struttura è costituita dai seguenti caratteri:

anno di marchiatura (ultima cifra dell'anno);

sigla automobilistica della provincia;

numero progressivo all'interno della provincia (6 cifre);

carattere di controllo alfabetico.

Tale tipologia di marca può ritrovarsi esclusivamente su animali nati anteriormente al 1° gennaio 1997.

marca decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996: la cui struttura rispetta la seguente stringa di caratteri:

sigla dello Stato membro (ad es. IT);

codice ISTAT del comune (3 caratteri numerici);

sigla automobilistica della provincia (ad es. LT);

codice progressivo dell'azienda nell'ambito del comune (3 caratteri alfanumerici);

anno di nascita dell'animale (1 lettera);

progressivo dell'animale nell'azienda (3 caratteri alfanumerici);

marca decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000: la cui struttura rispetta la seguente stringa di caratteri:

sigla dello Stato membro (ad es. IT);

12 caratteri numerici (in cui i primi tre individuano il codice ISTAT della provincia.

In particolare, per gli animali iscritti nei libri genealogici la suddetta marca è di color salmone.

Per gli animali introdotti dai Paesi UE la marca di identificazione in alcuni casi si discosta dalla stringa sopra descritta. Infatti, possono esistere marche in cui i primi due caratteri identificano lo Stato membro di provenienza, mentre i successivi eventuali 12 caratteri hanno una conformazione eterogenea.

Possono esistere anche altre tipologie di marche auricolari, così come previste dall'art. 3 - Marchi auricolari - comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 del Ministero della sanità, la cui struttura non rispetta una precisa stringa di caratteri.

In particolare ci si riferisce alle marche apposte agli animali iscritti ai libri genealogici ed identificati prima del 1° luglio 1998, nonché alle marche applicate agli animali sottoposti ai piani di risanamento epidemiologico.

Il sistema di identificazione degli animali è gestito dal Ministero della sanità che si avvale delle aziende sanitarie locali (A.S.L.), territorialmente competenti. Tale sistema è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, sulla base della vigente normativa comunitaria in materia.

Relativamente alle norme del regolamento CE 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni, si forniscono i chiarimenti sulle terminologie utilizzate:

capi ammissibili: sono considerati capi ammissibili al premio tutti i bovini maschi, presenti in azienda, per i quali non sia già stato richiesto un aiuto ai sensi di detto regolamento, né in Italia né in altro Stato membro, nonché le vacche nutrici e giovenche ad esclusione delle razze di cui all'allegato 2, così come precedentemente definite;

passaporto/cedola: premesso quanto già richiamato al punto 2 della presente circolare, in merito ai documenti identificativi dei capi bovini, si osserva che, limitatamente a particolari situazioni territoriali:

possono rilevarsi cedole per capi identificati a partire dal 1° gennaio 1997;

possono rilevarsi vacche nutrici prive di cedole/passaporti.

In tali casi è previsto un apposito campo nel verbale per indicare gli animali non ancora provvisti di tale documentazione, perché in corso di regolarizzazione da parte delle ASL competenti per territorio.

Il citato regolamento attuativo del sistema integrato impone che i controlli in azienda siano svolti reiteratamente, laddove si riscontrino difformità, sul patrimonio aziendale, costituito da tutti i capi, richiesti a premio o meno.

Il campione selezionato dall'AGEA, quindi, obbliga il controllore a verificare, separatamente e comunque contestualmente le diverse tipologie di animali, sia quelli oggetto di premio che quelli presenti in azienda.

È necessario che il controllore utilizzi in modo oculato i diversi spazi bianchi messi a sua disposizione per il rilevamento dell'esito tecnico all'atto del controllo (spazi dedicati al riscontro dei bovini maschi richiesti a premio o meno, delle vacche nutrici richieste a premio o meno).

Il verbale di controllo è costituito da un modulo continuo di almeno quattro pagine, a seconda del numero dei quadri D necessari, per riportare l'elenco analitico sia dei capi relativi alla domanda oggetto di controllo sia di quelli oggetto di altre domande, precedentemente presentate, nell'arco dei dodici mesi antecedenti alla verifica da svolgere.

L'AGEA provvede a prestampare il verbale di controllo.

Qualora sia necessario utilizzare più verbali per una stessa azienda, poiché il numero analitico dei capi eccede lo spazio riservato nel modello, l'AGEA provvede a riempire, con il carattere asterisco, tutti i campi che non devono essere utilizzati dal controllore. In particolare, nei modelli accessori del principale, sarà possibile contrassegnare le sole caselle a disposizione nel quadro D.

Inoltre, è richiesto sia al controllore sia al rappresentante dell'azienda controllata di sottoscrivere tutte le pagine che compongono il verbale, avendo cura di compilare le specifiche informazioni di dettaglio.

Il **"Verbale di Controllo 2001"**, è costituito da: Frontespizio, Quadro A, Quadro B, Quadro C, Quadro D:

FRONTESPIZIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
VERBALE DI CONTROLLO
Settore Bovini Maschi e Vacche Nutrici Campagna 2001

Regione	Provincia	N° domanda	N° pagina

che contiene i dati prestampati relativi a:

- regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- numero della domanda a controllo (codice a barre della domanda di premio);
- numero del verbale di controllo (codice a barre);
- numero di pagine da cui è composto il verbale.

- **Quadro A** - contiene prestampati:

QUADRO A — AZIENDA

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
DOMICILIO O SEDE LEGALE:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.
UBICAZIONE AZIENDA:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

- i dati anagrafici e fiscali identificativi del Richiedente;
- il domicilio o la sede legale dell'azienda ed il suo recapito telefonico;
- l'ubicazione dell'Azienda;
- il codice aziendale assegnato dall'ASL.

Quadro B - Memorandum controlli già effettuati in azienda:

QUADRO B CONTROLLI PRECEDENTI

MEMORANDUM CONTROLLI GIA' EFFETTUATI IN AZIENDA

CAMPAGNA N° DOMANDA DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA N° DOMANDA DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA N° DOMANDA DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA N° DOMANDA DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA N° DOMANDA DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

- A cura dell'AGEA vengono prestampati gli esiti tecnici degli ultimi cinque controlli svolti in azienda durante l'arco dei 12 mesi precedenti la verifica. Queste informazioni riporteranno la memoria di controlli eventualmente svolti nel corso di tale periodo. In particolare, sono riportate, per ciascun controllo svolto, le seguenti informazioni :
  - ⇒ campagna di riferimento;
  - ⇒ numero della domanda;
  - ⇒ data del controllo;
  - ⇒ numero dei capi ammissibili presenti in azienda all'atto della presentazione della domanda suddivisi per le diverse tipologie di animali (bovini maschi e/o vacche nutrici);

⇒ numero dei capi accertati nell'ambito degli ammissibili suddivisi per le diverse tipologie di animali (bovini maschi e/o vacche nutrici);

⇒ numero dei capi oggetto della richiesta di premio suddivisi per le diverse tipologie di animali (bovini maschi e/o vacche nutrici);

⇒ numero dei capi accertati nell'ambito dei richiesti a premio suddivisi per le diverse tipologie di animali (bovini maschi e/o vacche nutrici).

Quadro C - che contiene prestampati gli estremi della domanda oggetto del controllo (prima riga) e delle domande presentate nei 12 mesi precedenti dall'azienda oggetto di verifica. In particolare si riportano:

⇒ Identificativo dell' unità epidemiologica (codice aziendale);

⇒ tipo di aiuto richiesto: premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento delle vacche nutrici, premio alla estensivizzazione e premio supplementare;

⇒ data di presentazione della domanda presso l'AGEA;

⇒ numero identificativo della domanda di premio;

⇒ numero dei capi oggetto della richiesta di premio suddivisi per le tipologie di animali (bovini maschi: BM - vacche nutrici: VN).

QUADRO C

DOMANDE PRESENTATE NEGLI ULTIMI 12 MESI

COD. AZ.	TIPO PREMIO (*) B.M.	V.N.	SUPPL.	EST.	DATA PRESENTAZ. (Giorno Mese Anno)	N° DOMANDA	CAPI RICH. B.M.	CAPI RICH. V.N.

(*) B.M.=Premio Speciale Bovini Maschi, V.N.=Premio manteni m.di Vacche Nutrici, SUPPL.=Premio supplementare, EST.=Premio per l' estensivizzaz.

In questo Quadro sono contenute anche tutte le informazioni che deve riportare il controllore relativamente all'esito tecnico del riscontro svolto in azienda. In particolare, qualora il controllo non possa essere effettuato, è necessario annotare, negli appositi campi, il motivo riconducendolo ad uno dei tre possibili eventi:

⇒ irreperibilità dell'azienda;

⇒ irreperibilità della mandria;

⇒ irreperibilità del titolare dell'azienda o di un suo delegato.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' AZIENDA ☐ IRREPERIBILITA' MANDRIA ☐ IRREPERIBILITA' RAPPR. O SUO DELEGATO

Nel caso in cui il controllo si svolga alla presenza del produttore o di un suo rappresentante è necessario inserire le generalità e la qualifica dello stesso, utilizzando le codifiche riportate nel paragrafo 1.

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: ______ IN QUALITA' DI ______ ESTREMI DOCUMENTO ______

Qualora l'azienda sia iscritta ad uno o più libri genealogici di razza da carne italiani, all'atto del controllo è necessario verificare che esista la dichiarazione dell'associazione nazionale di razza da carne competente per territorio, attestante l'iscrizione dell'azienda e degli animali richiesti a premio. In tal caso è necessario barrare le caselle corrispondenti alle associazioni di razza a cui l'azienda aderisce.

LIBRI GENEALOGICI AI QUALI E' ISCRITTA L'AZIENDA:

☐ 101 - A.N.A.C.L.I. CHAROLAIS	☐ 204 - A.N.A.B.I.C. MARCHIGIANA	☐ 207 - A.N.A.B.I.C. ROMAGNOLA
☐ 102 - A.N.A.C.L.I. LIMOUSINE	☐ 205 - A.N.A.B.I.C. MAREMMANA	☐ 308 - A.N.A.P.R.I. PEZZATA ROSSA
☐ 203 - A.N.A.B.I.C. CHIANINA	☐ 206 - A.N.A.B.I.C. PODOLICA	☐ 409 - A.N.A.B.O.R.A.PI.PIEMONTESE

Il Quadro C, una volta annotate le informazioni generali propedeutiche allo svolgimento dei controlli si compone di due sottoriquadri :

⇒ Controllo in azienda per bovini maschi;

⇒ Controllo in azienda per vacche nutrici e giovenche.

Il controllo contempla tutti gli animali ammissibili, così come precedentemente definiti, nonché quelli per cui è stata presentata una richiesta di premio.

In particolare, devono essere controllate : le marche auricolari, la documentazione cartacea a corredo di ogni animale, presente o meno in azienda, le registrazioni di entrata e di uscita per singolo capo, lo stato di identificazione dei capi presenti in azienda, l'avvenuta notifica alla ASL competente per l'iscrizione dell'animale all'anagrafe zootecnica. La notifica per tutti gli animali identificati ai sensi della vigente normativa, comunitaria e nazionale, è costituita dal passaporto/cedola regolarmente vidimato dall'Ufficio ASL competente per territorio. Nei casi in cui l'accertamento della notifica presenta oggettive difficoltà,

poichè gli animali sono stati identificati in data antecedente al 1° gennaio 1997, il controllore deve procedere alle verifiche del caso, rivolgendosi all'ASL territorialmente competente.

Il controllore deve inoltre accertare se sono stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria (detenzione obbligatoria, notifiche inviate all'AGEA per comunicare i motivi delle eventuali diminuzione degli animali richiesti a premio).

Qualora l'azienda superi, nel complesso, i 20 bovini, esclusi quelli richiesti a premio, è necessario che venga svolto un controllo a campione per accertare le condizioni di idoneità dell'azienda, relativamente a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per la determinazione delle risultanze dell'esito tecnico del controllo è fondamentale circostanziare tutte le informazioni che possono comportare una riduzione, parziale o totale, del premio da erogare per la domanda oggetto di verifica oppure già erogato precedentemente per le altre domande della stessa azienda.

Nel verbale di controllo è possibile annotare le suddette informazioni nei due riquadri citati, in particolare :

Controllo in azienda per bovini maschi

CONTROLLI EFFETTUATI IN AZIENDA PER BOVINI MASCHI

Capi richiesti a premio

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO

DI CUI CASTRATI

IDENTIFICATI E RISCONTRATI

(numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno d

DIMINUITI PER CIRCOSTANZE NATURALI CON NOTIFICA

(numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 5)

DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE CON NOTIFICA

(numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 6)

NON ELEGGIBILI

(numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno dei valori 8,9,a,c,d,e)

Per i bovini maschi oggetto di premio devono essere annotate, sulla base dei dati prestampati dall'AGEA, le risultanze dei riscontri, in particolare:

⇒ Numero prestampato totale dei capi oggetto di richiesta di premio, di cui numero dei capi castrati;

⇒ Numero dei capi oggetto di premio identificati e riscontrati sul registro aziendale all'atto del sopralluogo e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 1,2,7.

⇒ Numero dei capi oggetto di premio diminuiti per circostanze naturali, di cui è stata riscontrata la notifica inviata all'AGEA e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 5.

⇒ Numero dei capi oggetto di premio diminuiti per cause di forza maggiore, di cui è stata riscontrata la notifica inviata all'AGEA e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 6.

⇒ Numero dei capi oggetto di premio non identificati e/o riscontrati sul registro aziendale per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 8,9,0, c, d, e.

Il significato dei valori della colonna CONT, nel quadro D è specificato nel seguito.

Per l'accertamento sui capi ammissibili devono essere accertati i seguenti elementi:

⇒ Numero totale di bovini maschi ammissibili esclusi quelli richiesti a premio, accertando il numero di bovini maschi non identificati;

⇒ Numero totale dei bovini maschi ammissibili identificati e controllati, di cui:
- correttamente registrati,
- non presenti sul registro aziendale
- senza passaporto.

ALTRI CAPI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

TOTALE CAPI [ ] DI CUI NON IDENTIFICATI [ ]

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI [ ] DI CUI [ ] CORRETTAMENTE REGISTRATI

[ ] NON PRESENTI SUL REGISTRO

[ ] SENZA PASSAPORTO

Controllo in azienda per vacche nutrici

CONTROLLI EFFETTUATI IN AZIENDA PER VACCHE NUTRICI

Capi richiesti a premio

IDENTIFICATI E RISCONTRATI
[ ] (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno d

SOSTITUITI CON NOTIFICA
[ ] (numero di vacche nutrici per le quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 3,B)

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO
[ ]

DIMINUITI PER CIRCOSTANZE NATURALI CON NOTIFICA
[ ] (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostato la colonna CONT con il valore 5)

DI CUI GIOVENCHE
[ ]

DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE CON NOTIFICA
[ ] (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 6)

NON ELEGGIBILI
[ ] (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno dei valori 8,9,0,c,d,e)

Per le vacche nutrici, oggetto di premio, devono essere annotate, sulla base dei dati prestampati dall'AGEA, le risultanze dei riscontri, in particolare:

⇒ Numero prestampato totale dei capi oggetto di richiesta di premio;

⇒ Numero dei capi oggetto di premio identificati e riscontrati sul registro aziendale all'atto del sopralluogo e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 1,2,7, A;

⇒ Numero totale dei capi sostituiti, di cui è stata riscontrata la notifica inviata all'AGEA e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 3, se l'animale con cui si sostituisce è una vacca nutrice oppure B se l'animale con cui si sostituisce è una giovenca.

Al riguardo di richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 10 bis del Reg. CE 3887/92 che prevede la possibilità di sostituire, nel periodo di detenzione obbligatorio, vacche nutrici e/o giovenche, nel limite previsto dall'art.6, Reg. CE 1254/1999. (le giovenche possono rappresentare al massimo il 20% dei capi femmine richiesti a premio). **Al controllore non è richiesto di accertale tale limite;**

⇒ Numero dei capi oggetto di premio diminuiti per circostanze naturali, di cui è stata riscontrata la notifica inviata all'AGEA e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 5;

⇒ Numero dei capi oggetto di premio diminuiti per cause di forza maggiore, di cui è stata riscontrata la notifica inviata all'AGEA e per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 6;

⇒ Numero dei capi oggetto di premio non identificati e/o riscontrati sul registro aziendale per i quali nel quadro D, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 8,9,0, c, d, e.

Per l'accertamento sui capi ammissibili devono essere accertati i seguenti elementi:

⇒ Numero totale di capi ammissibili esclusi quelli richiesti a premio, accertando il numero di vacche nutrici e/o giovenche non identificate;

⇒ Numero totale dei capi ammissibili identificati e controllati, di cui:
- correttamente registrati,
- non presenti sul registro aziendale
- senza passaporto.

ALTRI CAPI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

TOTALE CAPI [ ] DI CUI NON IDENTIFICATI [ ]

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI [ ] DI CUI [ ] CORRETTAMENTE REGISTRATI

[ ] NON PRESENTI SUL REGISTRO

[ ] SENZA PASSAPORTO

☐ REGISTRO NON CORRETTAMENTE COMPILATO

REGISTRO NON CORRETTAMENTE COMPILATO: questa casella va barrata solamente se nel registro aziendale non siano presenti tutte le annotazioni a cui è tenuto il produttore e che giustifichino le entrate e le uscite sia dei capi oggetto del contributo sia degli ammissibili. Se non vi è congruità tra quanto riscontrato e quanto annotato sul registro, il controllore deve barrare l'apposita casella; in tal caso, **il controllo avrà esito negativo e la domanda di premio non verrà pagata**.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

In questo spazio possono essere riportate eventuali osservazioni che il produttore o un suo rappresentante intendano rilasciare all'atto del sopralluogo.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

____

____

____

____

DATA CONTROLLO |__|__|__|__|__|__| (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO |__|__|

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE |______________________________|

VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE |____|

FIRMA DEL CONTROLLORE |______________________________|

FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE |______________________________|

Il controllore, deve indicare obbligatoriamente la data e l'ora del sopralluogo ed il numero di pagine di cui è composto il Verbale di controllo.

QUADRO D **Identificazione dei capi**

QUADRO D IDENTIFICAZIONE CAPI

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI CONTROLLO														
SESSO	QUADRO	RIGA	DATA DI NASCITA			RAZZA	libro gen. Razze da carne	GIOV	CASTR	MARCA DI IDENTIFICAZIONE		CONT.	MARCA DI CAPO RIMARCHIATO / CAPO IN SOSTITUZIONE DI VACCA NUTRICE
			Giorno	Mese	Anno					TIPO	NUMERO		

Questo quadro, in parte precompilato a cura dell'Organismo di controllo, riporta i dati identificativi dei capi per i quali l'azienda ha richiesto il premio, sia nella domanda oggetto del controllo, sia in eventuali altre domande presentate nei 12 mesi precedenti la stessa che non siano stati già stampati in precedenza su altri verbali.
In particolare, il quadro è prestampato elencando, prima i marchi dei capi richiesti a premio nella domanda oggetto del controllo, e poi di seguito quelli richiesti nelle domande precedenti, in ordine decrescente di data di presentazione. Per tali domande precedenti, prima dei marchi viene stampata una

riga con il numero della domanda e la data di ricezione della stessa presso l' AGEA.

⇒ All' interno di ciascuna domanda, i marchi sono ordinati per sesso (prima i Bovini Maschi e poi le Vacche Nutrici), per quadro e riga del modello di domanda di premio.

Per quanto riguarda il controllo dei capi richiesti a premio in domande precedenti, il controllore deve accertare **esclusivamente** se il periodo di detenzione obbligatorio è stato rispettato, tramite verifiche documentali (registro, modello 4 etc.); viceversa, per gli animali oggetto della domanda a controllo vanno effettuate tutte le verifiche già precedentemente descritte.

Le informazioni che il controllore deve riportare sono riferite alla colonna **"CONT"** ed eventualmente alla colonna **"Marca di capo rimarchiato/capo in sostituzione di vacca nutrice"**.

Tali informazioni, **di estrema importanza,** devono essere annotate con riferimento ad ogni singolo animale da identificarsi attraverso il marchio secondo la seguente codifica:

CONT	SIGNIFICATO
1	Capo presente (nel periodo di detenzione) o assente giustificato da documentazione probante (solo fuori periodo di detenzione)
2	Capo presente ma rimarchiato per smarrimento di entrambe le marche preesistenti, se identificato dopo luglio 1998, o della marca esistente, se identificato prima di luglio 1998 (*obblig. annotare nuovo marchio se diverso da quello precedente*)
3	Vacca Nutrice/Giovenca sostituita da Vacca Nutrice con notifica entro i termini *(obblig. annotare nuovo marchio)*
5	Non presente per circostanza Naturale notificata entro i termini
6	Non presente per causa di Forza Maggiore notificata entro i termini
7	Identificativo auricolare errato in domanda (inversione di numeri od omissione di sigle) *(obblig. annotare nuovo marchio)*
8	Capo presente ma privo di passaporto/cedola, per i capi identificati dopo il 1° gennaio 1997, oppure, solo per bovino maschio, presente con passaporto/cedola, ma il capo ha già percepito il premio in altro Stato membro
9	Capo non presente o deceduto senza notifica entro i termini
0	Capo presente, ma di età (Bovini Maschi) o razza (Vacche Nutrici) non eleggibile
A	Vacca nutrice o giovenca per la quale è stato richiesto il premio supplementare, presente ma non iscritta al libro genealogico da carne italiano
B	Vacca Nutrice/Giovenca sostituita da Giovenca con notifica entro i termini *(obblig. annotare nuovo marchio)*
c	Capo presente non registrato nel registro aziendale
d	Capo presente ma privo di documento identificativo (passaporto)
e	Capo presente non identificato

3. Norme per la congruenza della compilazione del verbale di controllo

La congruenza di quanto constatato all'atto del controllo in campo è data dalla corretta compilazione del verbale. Per rendere più facile la compilazione devono essere rispettate le seguenti norme fondamentali, relative alla corrispondenza tra il dettaglio degli animali riscontrati ed identificati e i prospetti riepilogativi del verbale di controllo:

•'CONT' = 1, 2, 7, A: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Identificati e riscontrati' relativamente agli animali richiesti a premio(Bovini maschi e Vacche Nutrici). Per i valori di CONT = 2 e 7 deve essere trascritto il nuovo marchio nell'apposito spazio.
•'CONT' = 3 e B (solo per vacche nutrici e giovenche): la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Sostituiti con notifica' e deve essere trascritto il nuovo marchio nell'apposito spazio
•'CONT' = 5: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Diminuiti per circostanze naturali con notifica' relativamente agli animali richiesti a premio
•'CONT' = 6: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Diminuiti per cause di forza maggiore con notifica' relativamente agli animali richiesti a premio
•'CONT' = 8, 9, 0, c, d, e : la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Non eleggibili'

Ai fini del controllo del rispetto del periodo di detenzione per bovini e vacche nutrici presentati in domande precedenti è necessario compilare il campo CONT del quadro D. Il Valore che può assumere questo campo per gli animali relativi a domande precedenti è esclusivamente **'9'** per indicare il mancato obbligo del rispetto del periodo di detenzione obbligatoria. Qualsiasi altro valore non è tenuto in alcun conto.

4. Schema Operativo dei controlli in loco

Lo "Schema Operativo" ipotizzato prevede:

1) durante il periodo di detenzione obbligatoria:

- **Visita in Azienda per:**

A) Verifica della consistenza degli animali presenti in azienda. Qualora l'azienda sia suddivisa in più unità epidemiologiche è necessario che il titolare od un suo rappresentante mettano a disposizione del controllore la documentazione cartacea atta a verificare la consistenza degli animali presenti in altro sito, al quale non sia possibile accedere, poichè fuori giurisdizione dell'Organo di controllo.

B) Verifica della corretta tenuta e compilazione del/i "Registro Aziendale";

C) Presa visione e registrazione della **certificazione giustificativa** relativamente ad una eventuale diminuzione della consistenza per eventi eccezionali o naturali; la validità di tale documentazione è legata alla notifica all'AGEA entro 10 giorni dalla constatazione dell'evento;

D) Registrazione sul Verbale di controllo del numero esatto dei capi eleggibili, richiesti a premio, e degli animali ammissibili e riscontrati;

E) Identificazione dei bovini in base al regolamento CE 2000, DPR 317/96 e DPR 437/2000.

2) Al di fuori del periodo di detenzione

- **visita in Azienda per:**

A) verifica e registrazione della corrispondenza tra gli animali richiesti a premio e la consistenza reale per l'intera durata del periodo di detenzione; tale verifica deve essere estesa anche ai capi ammissibili.
Qualora gli animali non siano più presenti in azienda considerato che il controllo viene effettuato fuori del periodo di detenzione obbligatoria, la verifica deve essere svolta attraverso l'esame della documentazione probante disponibile con particolare riferimento a: "Registro aziendale" di carico e scarico, ai documenti che giustificano l'assenza del bestiame (modello 4 di accompagnamento veterinario e/o certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi) aventi data posteriore alla scadenza del periodo di detenzione e riferibili agli animali dichiarati in domanda;

B) Verifica della corretta tenuta del registro aziendale;

C) Verifica dell'eventuale documentazione giustificativa delle diminuzioni di consistenza verificatesi durante il periodo di detenzione per **Circostanze Naturali** e/o di **Cause Forza Maggiore** e comunque notificata all'AGEA entro 10 giorni dalla constatazione dell'evento;

D) In ogni caso il numero totale di capi indicati come accertati nell'apposito spazio (quadro C) deve essere compilato così come prescritto nel paragrafo 4.

CHECK LIST

Al fine d'agevolare le operazioni, di seguito si indica una "Check List" di cui occorre tenere conto nel corso della realizzazione dei controlli.

Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati sul Verbale di controllo.

Verificare il numero degli animali mancanti ma notificati dal produttore all'AGEA nei termini prescritti, 10 giorni da quando è stato riscontrato l'evento da addebitarsi a "Circostanze Naturali" e/o a "Cause di Forza Maggiore".

Verificare la presenza in Azienda del "Registro Aziendale" correttamente compilato ed aggiornato.

Indicare la data e l'ora d'effettuazione del controllo.

Firmare e far sottoscrivere il "Verbale di Controllo" dal produttore intestatario la domanda o da un suo rappresentante, da identificarsi attraverso un documento di riconoscimento, in tutte le pagine.

Verificare se la mandria è reperibile nella località indicata sul verbale. In caso negativo è necessario accertare le eventuali notifiche inoltrate dal produttore all'Amministrazione sullo spostamento della mandria.

Verificare la corrispondenza dell'identificazione individuale degli animali richiesti a premio con la marca auricolare e con la registrazione della stessa sia sulla cedola/passaporto sia sul registro aziendale.

Verificare che non vi siano animali non identificati e non annotati nel registro aziendale.

La stessa procedura deve essere adottata per gli animali ammissibili.
Verificare per i soggetti introdotti da paesi UE la presenza del passaporto rilasciato dal paese di provenienza nonchè la annotazione della mancata richiesta di premio nel paese di origine.

Per quanto riguarda la richiesta del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, verificare le eventuali sostituzioni da annotare negli appositi spazi del verbale di controllo. Dette sostituzioni devono essere state notificate all'Amministrazione nei tempi prescritti dalla normativa vigente.

Verificare che le cedole e i passaporti relativi ai bovini maschi siano corredate della dicitura, prevista dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 gennaio 2001, "Bovino maschio intero (castrato richiesto a premio (prima o seconda) domanda numero.....".

Il direttore dell'area dell'organismo pagatore: MIGLIORINI

Roma, 4 luglio 2001

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
VERBALE DI CONTROLLO
Settore Bovini Maschi e Vacche Nutrici Campagna 2001

Regione | Provincia | N° domanda | N° pagina

QUADRO A AZIENDA

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

QUADRO B CONTROLLI PRECEDENTI

MEMORANDUM CONTROLLI GIA' EFFETTUATI IN AZIENDA

CAMPAGNA | N° DOMANDA | DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) | N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA | N° DOMANDA | DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) | N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA | N° DOMANDA | DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) | N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA | N° DOMANDA | DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) | N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

CAMPAGNA | N° DOMANDA | DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno)
N° CAPI AMMISSIBILI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici) | N° CAPI RICHIESTI (B. Maschi, V. Nutrici) di cui N° CAPI ACCERTATI (B. Maschi, V. Nutrici)

DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno) | ORA CONTROLLO

FIRMA DEL CONTROLLORE | FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 1

Regione | Provincia | N° domanda | N° pagina

CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

QUADRO C

DOMANDE PRESENTATE NEGLI ULTIMI 12 MESI

COD. AZ.	TIPO PREMIO (*) B.M.	V.N.	SUPPL.	EST.	DATA PRESENTAZ.	N° DOMANDA	CAPI RICH. B.M.	CAPI RICH. V.N.
					Giorno Mese Anno			
					Giorno Mese Anno			
					Giorno Mese Anno			
					Giorno Mese Anno			
					Giorno Mese Anno			

(*) B.M.=Premio Speciale Bovini Maschi, V.N.=Premio mantenim.di Vacche Nutrici, SUPPL.=Premio supplementare, EST.=Premio per l' estensivizzaz.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' AZIENDA ☐ IRREPERIBILITA' MANDRIA ☐ IRREPERIBILITA' RAPPR. O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: | IN QUALITA' DI | ESTREMI DOCUMENTO

LIBRI GENEALOGICI AI QUALI E' ISCRITTA L' AZIENDA:

☐ 101 - A.N.A.C.L.I. CHAROLAIS ☐ 204 - A.N.A.B.I.C. MARCHIGIANA ☐ 207 - A.N.A.B.I.C. ROMAGNOLA

☐ 102 - A.N.A.C.L.I. LIMOUSINE ☐ 205 - A.N.A.B.I.C. MAREMMANA ☐ 308 - A.N.A.P.R.I. PEZZATA ROSSA

☐ 203 - A.N.A.B.I.C. CHIANINA ☐ 206 - A.N.A.B.I.C. PODOLICA ☐ 409 - A.N.A.BO.RA.PI.PIEMONTESE

CONTROLLI IN AZIENDA

CONTROLLI EFFETTUATI IN AZIENDA PER BOVINI MASCHI

Capi richiesti a premio

IDENTIFICATI E RISCONTRATI (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno d

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO

DIMINUITI PER CIRCOSTANZE NATURALI CON NOTIFICA (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 5)

DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE CON NOTIFICA (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 6)

DI CUI CASTRATI

NON ELEGGIBILI (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno dei valori 8,9,0,c,d,e)

ALTRI CAPI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

TOTALE CAPI | DI CUI NON IDENTIFICATI

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI | DI CUI | CORRETTAMENTE REGISTRATI

NON PRESENTI SUL REGISTRO

SENZA PASSAPORTO

DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno) | ORA CONTROLLO

FIRMA DEL CONTROLLORE | FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 1

Regione ____ Provincia ____ N° domanda ____ N° pagina ____

CODICE AZIENDALE ____ CODICE FISCALE ____ PARTITA IVA ____

QUADRO C CONTROLLI IN AZIENDA

CONTROLLI EFFETTUATI IN AZIENDA PER VACCHE NUTRICI

Capi richiesti a premio

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO ____

DI CUI GIOVENCHE ____

IDENTIFICATI E RISCONTRATI ____ (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno ...

SOSTITUITI CON NOTIFICA ____ (numero di vacche nutrici per le quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 3,6 ...

DIMINUITI PER CIRCOSTANZE NATURALI CON NOTIFICA ____ (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 5)

DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE CON NOTIFICA ____ (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con il valore 4)

NON ELEGGIBILI ____ (numero di bovini maschi per i quali nel Quadro D si è impostata la colonna CONT con uno dei valori 8,9,0,c,d,e)

ALTRI CAPI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

TOTALE CAPI ____ DI CUI NON IDENTIFICATI ____

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI ____ DI CUI ____ CORRETTAMENTE REGISTRATI

____ NON PRESENTI SUL REGISTRO

____ SENZA PASSAPORTO

☐ REGISTRO NON CORRETTAMENTE COMPILATO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

____

____

____

____

DATA CONTROLLO ____ (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO ____

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE ____

VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE ____

FIRMA DEL CONTROLLORE ____ FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE ____

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD),
Ayreshire,
Armoricaine.
Bretonne Pie-noire,
Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN),
Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espanola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM),Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR),
Groninger Blaarkop,
Guernsey.
Jersey,
Malkeborthorn,
Montbèliarde,
Reggiana,
Valdostana Nera

ALLEGATO 3

Fac simile "Telegramma di Convocazione"

Premio Bovini Campagna 2001

Signoria Vostra est convocata il .... alle ore .... c/o ....
per incontrare controllori delegati AGEA scopo effettuare verifica rispetto impegni assunti con presentazione domanda di premio. At fine agevolare operazioni controllo pregasi di mantenere animali raggruppati.

01A8144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rideterminazione della circoscrizione territoriale del consolato onorario in Atene (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia in Atene (Grecia) è cosi rideterminata: il territorio dello Stato.

Art. 2.

È istituito in Salonicco (Grecia) un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Salonicco, Calcidica, Imathia, Kilkis, Pella, Pieria, Serre, Florina, Grevenà, Kastorià, Kozani e Monte Athos.

Art. 3.

Le agenzie consolari onorarie in Alessandropoli, Kavala, Komotini, Larissa e Lemno (Grecia) sono poste alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene.

Il presente decreto, che avrà effetto a far data dal 1° luglio 2001, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A8146

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Kingston (Giamaica)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Tarquinio Caldarelli, console onorario in Kingston (Giamaica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario e rilascio di documenti di viaggio dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti;

9) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio dei visti nazionali;

10) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A8148

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8751
Yen giapponese	109,45
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,61360
Corona svedese	9,2560
Franco svizzero	1,5114
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	7,9800
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57399
Corona ceca	33,870
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,08
Litas lituano	3,5020
Lat lettone	0,5524
Lira maltese	0,3995
Zloty polacco	3,6940
Leu romeno	25890
Tallero sloveno	219,2708
Corona slovacca	43,193
Lira turca	1163000
Dollaro australiano	1,7314
Dollaro canadese	1,3407
Dollaro di Hong Kong	6,8254
Dollaro neozelandese	2,1269
Dollaro di Singapore	1,5773
Won sudcoreano	1135,63
Rand sudafricano	7,1812

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del termine di presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL. (Avviso n. 07/01 del 5 luglio 2001).

Ferme restando le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al paragrafo 7.2 dell'avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2001, supplemento ordinario n. 166, il termine di presentazione è prorogato dal giorno 25 agosto 2001 al 27 agosto 2001.

01A8151

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di revoca di decreto di conferimento di onorificenza O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2001 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Aldo Agostino Umberto Cuneo.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998, pag. 14, prima colonna, rigo 2 (elenco Cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

01A8153

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Problemi inerenti la partecipazione alle gare di appalto delle associazioni temporanee di imprese

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti riguardanti l'interpretazione delle norme che regolano la partecipazione alle gare dei raggruppamenti di imprese.

A) Due quesiti si riferiscono all'art. 13, comma 5-*bis*, della legge 14 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Tale articolo dispone il divieto di qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le problematiche sottoposte all'esame dell'Autorità riguardano essenzialmente la portata delle deroghe al divieto prescritto dalla norma in questione.

In particolare è stato chiesto se un aggiudicatario costituito da un'associazione temporanea di imprese possa sostituire una impresa mandante che si trovi in condizioni di difficoltà finanziarie.

È stato, altresì, chiesto di chiarire se nell'ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa derogarsi all'art. 13, comma 5-*bis*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni oppure se la prima disposizione debba ritenersi abrogata dalla successiva disposizione di legge.

Va preliminarmente chiarito che il divieto di modificazione nella composizione del raggruppamento contenuto nell'art. 13, comma 5-*bis*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni trova una espressa eccezione normativa nel disposto dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. È stabilito, infatti, che la modificazione può avvenire al verificarsi di vero e proprio fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante e, nel caso di mandataria o mandante che sia impresa individuale, per morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, prevede che qualora una delle cause interdittive previste dalla normativa antimafia interessi un'impresa di una raggruppamento, diversa dalla mandataria, tale causa non opera nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa. Poiché tale disposizione è qualificabile come normativa di ordine pubblico in quanto integra la disciplina in materia di lotta alla criminalità mafiosa essa è da considerarsi normativa speciale che prevale su quelle di carattere generale come la legge quadro in materia di lavori pubblici.

L'Autorità ritiene pertanto che:

a) la disposizione di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, stante il suo carattere di norma eccezionale, consente di derogare al principio generale del divieto di qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese rispetto a quelle risultanti dall'impegno presentato in sede di offerta, soltanto nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante e, qualora la mandataria o la mandante sia una impresa individuale, anche in casi di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare;

b) la disposizione contenuta nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, in quanto normativa speciale in materia di ordine pubblico, è da ritenersi tutt'ora vigente e compatibile con la disciplina generale sui lavori pubblici; pertanto, la disposizione ivi contenuta deroga al generale anzidetto divieto di cui all'art. 13, comma 5-*bis*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

B) Altri quesiti riguardano l'interpretazione dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Tale disposizione vieta l'affidamento in subappalto di opere, diverse da quelle della categoria prevalente, che siano di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, «qualora ciascuna di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori». Tali opere devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari; i soggetti che non siano in possesso delle prescritte qualificazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale.

È stato chiesto se l'obbligo di raggruppamento verticale, previsto dal predetto articolo, sia operativo anche nel caso in cui il bando di gara preveda, oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, altre lavorazioni appartenenti ad altre categorie, generali o specializzate previste dall'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ma solo una di esse sia di importo pari o superiore al 15% dell'importo dei lavori.

È stato chiesto, inoltre, se - qualora nel bando di gara siano indicate, oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, altre lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente delle quali una sola è categoria generale oppure categoria appartenente all'elenco di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ed è inoltre di importo pari o superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori - sussista l'obbligo di costituire un'associazione verticale per tutte le categorie diverse dalla prevalente indipendentemente se generali o appartenenti al predetto elenco.

È stato posto, infine, un quesito riguardante un bando di gara nel quale sono presenti, oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, altre lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, generali oppure appartenenti all'elenco di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, tutte di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto ma inferiori a 150.000 euro. È stato chiesto se anche in tale ipotesi si ricade nel divieto di subappalto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Va in primo luogo rilevato che un'interpretazione letterale dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e le disposizioni dell'art. 74, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fanno ritenere che il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni delle categorie, diverse dalla prevalente, indicate nel bando di gara, qualora siano generali oppure appartenenti all'elenco di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e qualora tutte siano di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto.

L'Autorità pertanto ritiene che:

a) non ci sono i presupposti per il divieto del subappalto qualora nel bando di gara siano indicate più categorie diverse dalla prevalente delle quali più di una è generale o appartenente all'elenco di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ma una sola è di importo pari o superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;

b) il divieto di subappalto sussiste, invece, qualora nel bando di gara siano indicate più categorie diverse dalla prevalente delle quali una sola è generale o appartenente al suddetto elenco ed è di importo pari o superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento ma il divieto si applica esclusivamente alle lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria; per le altre categorie l'impresa può, comunque, costituire, una associazione verticale;

c) il sistema delineato dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e dall'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, poiché fa riferimento al sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, si applica solo ai casi in cui gli importi degli appalti e/o dei subappalti siano pari o superiori a 150.000 euro e, dunque, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che stabilisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro.

C) Sono state segnalate questioni riguardanti l'interpretazione dell'art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ed in particolare del secondo periodo.

Tale disposizione prevede che per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi minimi richiesti (oppure a regime l'attestazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura pari o superiore al 40%, mentre la restante percentuale è posseduta dalle mandanti ciascuna nella misura pari o superiore al 10%. La norma impone poi che in ogni caso l'impresa mandataria debba possedere i requisiti in misura maggioritaria.

È stato posto il problema di accertare se la quota maggioritaria della mandataria debba intendersi riferita ai requisiti minimi previsti per la partecipazione alla specifica gara ovvero debba riferirsi al fatto che la mandataria deve essere comunque quella impresa che, fra le imprese associate, sia in possesso in assoluto dei maggiori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, a prescindere da quelli minimi previsti per lo specifico appalto cui l'ATI concorre.

L'Autorità ritiene che:

a) l'art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel primo periodo fa riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e, pertanto, è da ritenersi che i requisiti cui si riferisce il secondo periodo del suddetto comma siano questi stessi e, cioè, quelli minimi necessari in rapporto all'importo complessivo dell'intervento;

b) l'espressione «L'impresa mandataria in ogni caso possiede requisiti in misura maggioritaria» deve essere interpretata con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto con la conseguenza che non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte dell'associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria;

c) qualora la disposizione non si riferisse ai requisiti minimi richiesti per lo specifico appalto ma ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni.

D) Altre questioni sono state poste in merito alla disposizione di cui all'art. 93, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che prescrive che le imprese riunite in associazione eseguano i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

In relazione a tale disposizione si sono poste due questioni: è stato richiesto in primo luogo se possa considerarsi legittimo che in una ATI orizzontale le imprese eseguano i lavori in percentuale diversa da quella di partecipazione all'ATI. In secondo luogo se sia da considerarsi legittimo che una impresa mandataria di un'ATI, svolga interamente ed autonomamente l'intera prestazione oggetto dell'appalto.

L'Autorità ritiene che:

a) fermo restando che possono eseguire le lavorazioni solo le imprese associate che sono qualificate per la categoria e l'importo delle stesse, la quota di partecipazione al raggruppamento dipende dall'atto che regola i rapporti tra le associate che ha rilevanza in sede di esecuzione del contratto e nei confronti della stazione appaltante e, pertanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, ciascuna stazione appaltante ha l'obbligo di verificare che ogni impresa associata collabori all'esecuzione dell'opera;

b) l'art. 93, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ha esteso il principio suddetto richiedendo alle stazioni appaltanti non solo di controllare che tutte le associate partecipino all'esecuzione dei lavori, ma anche che vi sia esatta rispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e percentuale di lavori eseguiti;

c) resta ferma la facoltà delle imprese associate di costituire, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, una società per la esecuzione, totale o parziale, dell'intervento.

E) Altro quesito riguarda la disposizione di cui all'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che prevede, tra i requisiti di idoneità tecnica, l'esecuzione nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di singoli lavori, i cosiddetti «lavori di punta», (uno, due o tre rispettivamente di importo non inferiore al 30%, al 40% e al 50% dell'importo dell'intervento da affidare) da parte del concorrente.

È stato chiesto all'Autorità se, nel caso in cui alla gara concorra un'ATI orizzontale ed il possesso del requisito predetto venga dimostrato mediante due o tre «lavori di punta», essi debbano essere stati eseguiti tutti e due o tutti e tre da una sola impresa facente parte dell'ATI oppure possano essere stati eseguiti uno da una impresa e gli altri due da altre due imprese facenti parte dell'ATI oppure se possono essere stati eseguiti ognuno in diverse percentuali da più imprese.

Va rilevato che:

a) l'art. 13, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, per le associazioni temporanee di tipo verticale, prevede la possibilità di frazionamento dei requisiti fra mandataria e mandante esclusivamente se essi sono frazionabili;

b) l'art. 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per quanto attiene ai cosiddetti «lavori di punta» stabilisce espressamente che qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE ogni singolo «lavoro di punta» debba essere stato integralmente eseguito da una delle imprese associate o consorziate.

L'Autorità ritiene pertanto che:

a) non è vietato che, qualora il requisito richiesto sia dimostrato da più di un «lavoro di punta», ognuno di questi sia stato eseguito da uno dei partecipanti al raggruppamento;

b) ogni singolo «lavoro di punta» deve essere stato eseguito integralmente da una delle imprese facenti parte dello stesso.

F) Un ulteriore ordine di problemi riguarda la qualificazione delle associazioni temporanee di imprese (orizzontale e verticale) nella vigenza del regime transitorio stabilito dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

In particolare alcune questioni sottoposte all'esame dell'Autorità riguardano gli appalti di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP indetti dal 1° marzo 2001.

È stato posto il problema di individuare quali debbano o possono essere i requisiti di qualificazione dei raggruppamenti in un bando di gara indetti dopo il 1° marzo 2001, di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP ma nel quale siano presenti anche lavorazioni subappaltabili o scorporabili, singolarmente di importo inferiore a tale soglia.

In particolare è stato chiesto se l'impresa mandataria o mandante che partecipa all'ATI debba, comunque, possedere l'attestazione SOA anche se la quota dell'importo complessivo dell'appalto di propria competenza sia inferiore a 5 milioni di DSP, oppure possa partecipare alla gara dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in relazione ai requisiti prescritti per le imprese riunite dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

È stata posta una ulteriore questione concernente la qualificazione che debbano avere i raggruppamenti dopo la completa entrata a regime (1° gennaio 2002) del sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in relazione ai bandi di gara per l'affidamento di appalti di importo inferiore ai 3 miliardi di lire che, per effetto dell'art. 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, potrebbero prevedere opere subappaltabili o scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro. Si pone la questione se le imprese che assumono i lavori subappaltabili o scorporabile debbano essere, comunque, in possesso dell'attestazione SOA oppure si possano qualificare anche sulla base dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Va in primo luogo ricordato che:

a) nel bando di gara, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere indicate (con i corrispondenti importi) le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie che costituiscono parti dell'intervento e che sono, ancorché comprese nelle categorie generali, autonomi lavori (cioè sono riconducibili ad una delle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e sempre che siano di importo superiore al 10% dell'importo totale oppure, comunque, di importo superiore a 150.000 euro (opere tutte scorporabili e/o subappaltabili);

b) l'art. 95, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevede che possono partecipare alla gara:

1) soggetti singoli, con requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi pari, in via alternativa, a:

quelli prescritti per la categoria prevalente per l'importo complessivo dell'intervento;

quelli prescritti per la categoria prevalente e per le altre categorie indicate nel bando e per i corrispondenti singoli importi;

quelli prescritti per la categoria prevalente e per alcune delle categorie indicate nel bando con il vincolo che i requisiti non posseduti nelle categorie, generali o specializzate, diverse dalla prevalente siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2) associazioni temporanee di tipo orizzontale la cui mandataria deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura non inferiore al 40% di quelli prescritti per il soggetto singolo e le cui mandanti non inferiore al 10%.

3) associazioni temporanee di tipo verticale i cui requisiti siano posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e da ciascuna mandante nella rispettiva categoria scorporata assunta, in misura non inferiore a quelli necessari per eseguire lavori della medesima categoria e nella misura indicata per l'impresa singola; qualora una categoria scorporata non venga assunta da una mandante la mandataria deve possedere i requisiti in queste categorie o nella prevalente.

La logica seguita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è, quindi, quella di articolare i requisiti di partecipazione alla gara, quale che sia il soggetto concorrente, in relazione alla categoria prevalente per la classifica corrispondente all'importo totale dell'intervento, oppure in relazione a tutte le categorie per le classifiche corrispondenti ai singoli importi indicati nel bando di gara. Le norme (art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, premesse all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e «tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie» del medesimo allegato) prevedono, poi, che l'aggiudicatario possa eseguire le lavorazioni della categoria prevalente, le lavorazioni delle categorie subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione non obbligatoria e, qualora in possesso delle corrispondenti qualificazioni, le lavorazioni delle categorie subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 suddivide, invece, ai fini della qualificazione nel regime transitorio, gli appalti in due fasce d'importo: la prima fascia, disciplinata dall'art. 31 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguarda gli appalti d'importo tra i 150.000 ed i 5.000.000 di DSP indetti fino al 31 dicembre 2001; la seconda, disciplinata dall'art. 32 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguarda gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di DSP indetti entro il 28 febbraio 2001. Può concludersi che la fase transitoria è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e la fase a regime è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Dal combinato disposto delle due norme l'Autorità ritiene che:

a) nella fase transitoria le modalità di dimostrazione dei prescritti requisiti dipendono dall'importo delle lavorazioni cui essi si riferiscono;

b) le mandatarie e le mandanti, qualora assumono l'esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante l'attestazione SOA oppure con le modalità e misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

c) a regime, qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese che assumono l'esecuzione di dette lavorazioni, nel caso non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all'importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti (o di quello figurativamente individuato) e dimostrare di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura.

G) La problematica della qualificazione è stata sollevata, anche con riguardo ai requisiti dei subappaltatori. È stato chiesto se il soggetto che assume un subappalto possa essere una ATI.

Va precisato preliminarmente che l'art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, stabilisce i subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.

L'Autorità ritiene pertanto che:

a) per quanto riguarda la possibilità o meno che una associazione temporanea di imprese possa assumere un subappalto nell'ordinamento non è previsto nessuno specifico divieto in tal senso;

b) i subappaltatori devono possedere i requisiti in rapporto alla categoria e classifica dei lavori che assumono e che possono essere anche associazioni temporanee di imprese purché costituite anteriormente al momento in cui si formula la domanda di autorizzazione al subappalto.

01A8515

COMUNE DI CHITIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Chitignano (Arezzo) ha adottato il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) nella misura del 5,70 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 6,0 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto;

c) nella misura del 7,0%. per mille del valore delle aree edificabili.

Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di L. 200.000.

01A8376

COMUNE DI FRAGAGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Fragagnano (Taranto) ha adottato il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis)

Di confermare, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sulla base delle unità immobiliari la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune, con esclusione delle esenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 504/92.

Si dà atto che la detrazione per abitazione principale è confermata in L. 200.000.

01A8377

COMUNE DI MARCIGNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Marcignago (Pavia) ha adottato il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di approvare l'adeguamento delle tariffe ICI per l'anno 2000 come segue:

l'imposta unica per le unità immobiliari 6 per mille;

aliquota unica per le aree fabbricabili 5 per mille;

aliquota unica del 5 per mille per le abitazioni non locate di anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari; detrazione per la prima abitazione L. 250.000.

Allegato «B» alla delibera C.C. n.4 del 26 febbraio 2001

COMUNE DI MARCIGNAGO - PROVINCIA DI PAVIA

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dalla relativa «dichiarazione dei redditi».

LIMITE DEL REDDITO FAMILIARE				IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE				
				Numero dei componenti del nucleo familiare				
Nucleo familiare (reddito base da applicare alla generalità del contribuente)	Nucleo familiare con presenza di disoccupati, cassaintegrati, inabili a proficuo o lavoro o anziani ultra 65enni (reddito base maggiorato del 50 per cento)	Nucleo familiare con presenza di soggetti portatori di handicap o non autosufficienti (reddito base maggiorato del 70 per cento)	Nucleo familiare con presenza di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle due colonne precedenti (reddito base maggiorato del 100 per cento)	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone ed oltre
Fino a 20.000.000	Fino a 30.000.000	Fino a 34.000.000	Fino a 40.000.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
Fino a 22.000.000	Fino a 33.000.000	Fino a 37.400.000	Fino a 44.000.000	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
Fino a 24.000.000	Fino a 36.000.000	Fino a 40.000.000	Fino a 48.000.000	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Fino a 26.000.000	Fino a 39.000.000	Fino a 44.200.000	Fino a 52.000.000	—	20.000	50.000	100.000	150.000
Fino a 28.000.000	Fino a 42.000.000	Fino a 47.000.000	Fino a 56.000.000	—	—	20.000	50.000	100.000
Fino a 30.000.000	Fino a 45.000.000	Fino a 51.000.000	Fino a 60.000.000	—	—	—	20.000	50.000
Fino a 30.000.000	Fino a 45.000.000	Fino a 51.000.000	Fino a 60.000.000	—	—	—	—	20.000

01A8378

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Zeno Naviglio (Brescia) ha adottato la seguente deliberazione del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2001

Aliquota 4 per mille	per l'abitazione principale
	per le pertinenze dell'abitazione principale
	per l'abitazione principale non locata di persone che hanno trasferito la residenza in case di cura/-riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati
Aliquota 4 per mille (ulteriore agevolazione in vigore dal 2001)	Si considerano abitazioni principali ai fini dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai seguenti parenti: di primo grado in linea retta (figli, genitori) di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle).
Aliquota 5,5 per mille	per abitazioni e pertinenze date in locazione
Aliquota 6,5 per mille	per abitazioni e pertinenze tenute a disposizione (non locate)
	per per tutte le altre categorie catastali
	per terreni ed aree fabbricabili

Detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 (detrazione unica)

Versamento: sul c/c n. 282251 intestato Esatri S.p.a. - via Cefalonia 49 - 25124 Brescia.

(Omissis).

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti : si considerano abitazioni principali ai fini dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai seguenti parenti:

di primo grado in linea retta (figli, genitori);

di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle).

01A8379

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini) ha adottato il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

5,4 per mille per i seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;

c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;

d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

e) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da oggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;

g) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;

h) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;

i) per gli immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge 662/1996 e per le relative pertinenze;

7 per mille, per i seguenti casi:

per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;

per le aree fabbricabili;

6,5 per mille, per i seguenti casi:

per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;

per le abitazioni locate;

per tutti gli altri immobili;

per le pertinenze delle stesse unità immobiliari.

2) Di prendere atto che per l'anno 2001, la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,4 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere *f)* ed *i)* e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, è necessario presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 30 giugno 2001;

4) di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2001;

5) di prendere atto che per l'anno 2001, viene confermata in L. 500.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i soli casi previsti alle lettere *a), b), c),* in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione:

che siano pensionati, che alla data del 30 giugno 2001, abbiano compiato i 60 anni di età;

oppure

il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67.00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:

possedere un reddito annuo lordo non superiore a L. 15.204.200 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 29.599.500 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di L. 15.204.200) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2000);

essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);

6) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprietà, proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

7) di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2000, escludendo dal calcolo dell'imponibile:

i redditi soggetti a tassazione separata;

i redditi esenti IRPEF;

il reddito dell'unità immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA;

la maggiorazione sociale, invalidità;

8) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 500.000, dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 2001, data di scadenza della prima rata I.C.I.

(Omissis).

01A8380

COMUNE DI SELVA DI CADORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Selva di Cadore (Belluno) ha adottato il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinari; 7 per mille;

aliquota abitazioni principali: 4 per mille;

aliquota ex rurali con riferimento alla tipologia tipica del luogo (tabià stalla, fienile) non utilizzati ai fini abitativi: 4 per mille;

strutture ricettive (categorie catastali D2) 5,50 per mille;

aree edificabili 5,50 per mille;

lire 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

01A8381

COMUNE DI TAINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Taino (Varese) ha adottato la seguente deliberazione del 24 gennaio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2001 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:

abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille;

abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura dei L. 200.000.

La suddetta detrazione è elevata a L. 500.000 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:

possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale;

titolare di reddito da pensione;

essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all'anno 2000: fino a L. 15.000.000 se unico componente e fino a L. 20.000.000 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6.

Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2001.

01A8382

COMUNE DI TEMÙ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Temù (Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore nell'anno precedente che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:

aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre unità immobiliari.

2) stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.

01A8383

COMUNE DI TRIORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Triora (Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.

01A8384

COMUNE DI TROINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Troina (Enna) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) mantenere l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) mantenere l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.

01A8385

COMUNE DI USMATE VELATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Usmate Velate (Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquote:

1) 4,5 per mille. Si applica nei seguenti casi:

a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche, inclusa la pertinenza. In tal senso si precisa che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale ICI, approvato con deliberazione n. 61 del 30 novembre 1999, si considerano parti integranti dell'abitazione principale: il garage o box (C/6), la cantina (C/2) e la soffitta (C/7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota sopra considerata è limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504/1992, ivi comprese la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell'imposta dovuta secondo l'applicazione dell'aliquota prevista nella presente deliberazione. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale spettando alla pertinenza solo quella parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

b) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (adesso ALER);

c) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

Sono equiparate ai fini dell'applicazione di questa aliquota:

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l'equiparazione decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale caso l'agevolazione è subordinata alla presentazione, entro il termine per versare l'acconto ICI per l'anno di riferimento, del contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.

2) 5,5 per mille. Si applica nei seguenti casi:

a) aree edificabili;

b) terreni agricoli;

c) tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale così come individuati al punto precedente.

3) 7 per mille. Si applica nel seguente caso:

Per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/10 - B - C - D) e non locati.

Detrazione:

L. 230.000.

Tale detrazione si applica nel caso di abitazione principale cosi come precisato al punto 1 precedente ad esclusione della lettera f) (immobili concessi in comodato d'uso gratuito a famigliari entro il primo grado di parentela per i quali si applica solo l'aliquota ridotta del 4,5 per mille e non anche la detrazione).

La detrazione è elevata a L. 300.000 nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

1. Reddito del nucleo famigliare inferiore ai limiti sotto elencati:

a) nucleo famigliare composto da una persona L. 17.000.000;

b) nucleo famigliare composto da due persone L. 26.000.000;

c) per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare si aggiungono ai limiti precedenti L. 2.000.000.

2. Che i componenti del nucleo famigliare non siano proprietari di:

a) altre abitazioni o immobili, oltre all'abitazione principale, comprese residenze secondarie in multiproprietà, residenze secondarie in locazione anche stagionale su tutto il territorio nazionale;

3. Che la rendita catastale di detta unità immobiliare, non sia superiore a L. 1.200.000.

Al fine di poter usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente dovrà presentare entro il termine per il versamento dell'acconto I.C.I. un'autocertificazione in carta libera attestante l'esistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui sopra richiamati.

(Omissis).

01A8386

COMUNE DI VALLORIATE

Determinazione delle aliquote all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valloriate (Cuneo) ha adottato il 1º dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che ha ad oggetto:

a) le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune;

b) alloggi locati con cottratto registrato a soggetti aventi residenza anagrafica nel comune;

3) di dare atto che la detrazione per prima casa è fissato in L. 200.000.

01A8387

COMUNE DI VILLAROSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Villarosa (Enna) ha adottato il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis)

Stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

01A8388

COMUNE DI VINCI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Vinci (Firenze) ha adottato il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Aliquota ordinaria per fabbricati e aree edificabili, compresi alloggi locati al 6,5 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenza (una per ogni abitazione con distanza non superiore a 200 metri); abitazioni date in locazione con «contratto tipo» legge n. 431/1998 al 4 per mille;

aliquota per gli alloggi non locati, per le abitazioni inagibili o inabitabili con l'abbattimento del 50% al 7 per mille;

aliquota detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

aliquota detrazione per le situazioni di seguito riportate di L. 200.000 (*);

aliquota ulteriore detrazione per le situazioni di seguito riportate di L. 100.000 (**).

(*) L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 spetta a coloro che dimostrino, con indicatore ISEE per ogniuna stabilito:

g) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 17.500.000;

h) nuclei familiari composti soltanto da ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 19.500.000;

i) nuclei familiari con all'interno soggetti portatori di handicap, in base alla legge 104/92 o con invalidità al 100% non autosufficiente da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 24.000.000;

- per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sarà innalzato di L. 1.000.000.

(**) l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 100.000 spetta a coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare al comune entro il 20 dicembre, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito:

a) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 17.500.000 e L. 22.000.000;

b) nuclei familiari composti soltanto da ultasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 19.500.000 e L. 24.000.000;

- per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sarà innalzato di L. 1.000.000.

Per l'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta (abitazioni date in locazione con «contratto tipo») alle abitazioni non primarie è necessario presentare al comune entro il 20 dicembre 2001, una comunicazione in cui si dichiara che l'alloggio è stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione, la durata e la generalità del conduttore di tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota del 7 per mille. L'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta è apportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio è dato in locazione o in comodato.

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta alla pertinenza è necessario presentare al comune, entro il 20 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui viene indicata in modo specifico la pertinenza relativa all'abitazione principale.

01A8389

COMUNE DI ZAMBRONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Zambrone (Vibo Valentia) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, già in vigore per l'anno 2000;

2) di confermare ancora per l'anno 2001, l'ammontare della detrazione nella misura di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

01A8390

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651176/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77